

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

107.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° MARZO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-55

	PAG.		PAG.
Sul processo verbale	1	(<i>Discussione sulle linee generali – A.C. 1583</i>)	2
Presidente	1	Presidente	2
Giachetti Roberto (MARGH-U)	1	Bimbi Franca (MARGH-U)	22
Missioni	1	Boato Marco (Misto-Verdi-U)	9
Disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (A.C. 1583) ed abbinata (A.C. 61-183-206-303-355-367-404-466-1313-1314-1316-1799) (Discussione)	1	Chiaromonte Franca (DS-U)	14
		Deiana Elettra (RC)	17
		La Malfa Giorgio (Misto)	25
		Maccanico Antonio (MARGH-U)	8
		Montecchi Elena (DS-U), <i>Relatore</i>	2

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC (CCD-CDU): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Nuovo PSI: Misto-N.PSI.

	PAG.		PAG.
Paoletti Tangheroni Patrizia (FI)	13	Labate Grazia (DS-U)	35
Prestigiacomio Stefania, <i>Ministro per le pari opportunità</i>	6	Moroni Chiara (Misto-N.PSI), <i>Relatore per la XII Commissione</i>	28
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1583)</i>	26	<i>(Repliche dei relatori e del Governo – A.C. 2319)</i>	39
Presidente	26	Presidente	39
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2002: Sanità e ordinamenti didattici universitari (A.C. 2319) (Discussione)	26	Cursi Cesare, <i>Sottosegretario per la salute</i> .	39
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 2319)</i>	26	<i>(La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 13,25)</i>	41
Presidente	26	Calendario dei lavori dell'Assemblea (marzo 2002)	41
Bimbi Franca (MARGH-U)	30	Ordine del giorno della prossima seduta ...	44
Burtone Giovanni Mario Salvino (MARGH-U)	32	<i>ERRATA CORRIGE</i>	44
Cursi Cesare, <i>Sottosegretario per la salute</i> .	30	Organizzazione dei tempi di esame degli argomenti iscritti in calendario	45
Garagnani Fabio (FI), <i>Relatore per la VII Commissione</i>	26		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9.

TIZIANA VALPIANA legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

Dopo un intervento sul processo verbale del deputato Giachetti, del quale il Presidente prende atto, il processo verbale è approvato.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentotto.

Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1583 ed abbinato).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ELENA MONTECCHI, *Relatore*, osserva che la necessità di riformare l'articolo 51 della Costituzione si iscrive nel più generale tema della crisi della rappresentanza, ed, in particolare, della scarsa partecipazione femminile alla vita pubblica e istituzionale, sottolinea che la soluzione proposta con il disegno di legge è piena-

mente rispettosa dei principi contenuti nella prima parte della Carta fondamentale: introduce, tra l'altro, un'ulteriore specificazione del principio di uguaglianza sostanziale, sancito dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. La riforma dell'articolo 51 rappresenta altresì il logico compimento del processo avviato nella scorsa legislatura con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione e con l'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 2001: con tali provvedimenti si è in particolare affermato il principio della parità di accesso alle cariche elettive quale vincolo per il legislatore regionale.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*, sottolinea la rilevanza delle finalità del disegno di legge costituzionale in esame, volto a dare effettiva dignità al ruolo assunto dalle donne nella vita politica, sociale ed economica, osserva che il testo in discussione, oltre a specificare il contenuto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta fondamentale, tiene conto della sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995; si dichiara certa che il principio che si intende inserire nella Costituzione favorirà il passaggio da una concezione formale delle pari opportunità ad una sua attuazione sostanziale, al fine di consentire la piena espressione della personalità femminile.

ANTONIO MACCANICO, a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, manifesta condivisione per il contenuto del disegno di legge costituzionale, nel testo della Commissione, che fornisce una risposta adeguata al problema della scarsa presenza femminile nelle cariche elettive, nel rispetto dei principi contenuti nella

prima parte della Carta fondamentale e della sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale.

MARCO BOATO, giudicata scandalosa la limitata presenza delle donne nelle istituzioni, che evidenzia una grave situazione di arretratezza dell'Italia rispetto al contesto internazionale, ritiene insufficiente, sebbene apprezzabile, il disposto normativo del disegno di legge costituzionale in discussione: sottolinea, in particolare, l'opportunità di inserire nel testo un esplicito riferimento alla necessità di promuovere il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza nonché la parità di accesso alle cariche elettive, in analogia con le disposizioni dell'articolo 117 della Carta fondamentale e della legge costituzionale di modifica degli statuti speciali. Preannunzia, al riguardo, la presentazione di emendamenti.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, osservato che la riforma dell'articolo 51 della Costituzione è pienamente corrispondente ai principi sanciti dalla Carta dei diritti dell'Unione europea, rileva che con la modifica in discussione si dà rilievo costituzionale a misure volte a ridurre o ad eliminare le conseguenze ostative derivanti dall'appartenenza a gruppi socialmente svantaggiati.

FRANCA CHIAROMONTE, nel ritenere che la scarsa presenza femminile nelle istituzioni sia emblematica della pericolosa distanza esistente fra la classe politica e la società civile, sottolinea l'importanza del disegno di legge di modifica dell'articolo 51 della Costituzione, con il quale si specifica ulteriormente la portata del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Carta fondamentale; auspica quindi che i previsti provvedimenti volti a favorire l'accesso delle donne alle cariche elettive siano approvati entro la fine della legislatura. Pur esprimendo, infine, perplessità in ordine all'introduzione nella Carta costituzionale dell'espressione « pari opportuni-

tà », ritiene prevalente la consapevolezza di dover approvare con sollecitudine il provvedimento in esame.

ELETTRA DEIANA ritiene di non poter manifestare entusiasmo per il tenore del disegno di legge costituzionale in esame, atteso che il problema della limitata presenza femminile nella vita politica e nelle istituzioni, tuttora irrisolto nelle grandi democrazie occidentali, non può essere circoscritto ad un generico riferimento alle pari opportunità né all'impostazione sottesa alle cosiddette quote di rappresentanza: reputa invece necessario superare, anche sul piano della rappresentazione simbolica dei rapporti sociali, un consolidato retaggio culturale che tende ad affermare il predominio della figura maschile nell'esercizio di funzioni pubbliche, relegando il ruolo della donna alla sfera privata e familiare.

FRANCA BIMBI osserva che la formulazione dell'articolo 51 della Costituzione, proposta con il disegno di legge costituzionale in esame, nel testo della Commissione, promuove l'implementazione di quella che definisce la democrazia di genere, alla luce anche degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Sottolineata l'opportunità di prevedere appositi provvedimenti per dare piena attuazione alla norma costituzionale, auspica che anche l'Unione europea sappia riconoscere pienamente pari opportunità tra donne e uomini.

GIORGIO LA MALFA, nel dichiarare di condividere il contenuto del disegno di legge costituzionale, nel testo della Commissione, ne auspica la sollecita approvazione; osservato, inoltre, che i previsti provvedimenti di attuazione dovrebbero avere durata limitata alla piena realizzazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive, ritiene si potrebbe utilmente ricorrere al sistema delle quote nelle candidature.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2002: Sanità e ordinamenti didattici universitari (2319).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

FABIO GARAGNANI, *Relatore per la VII Commissione*, illustra il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge, rilevando, in particolare, che il comma 2 riconduce all'autonomia statutaria delle università la disciplina della materia relativa all'elettorato attivo per le cariche accademiche ed alla composizione degli organi collegiali, che ha dato adito a contenzioso in sede di giustizia amministrativa. Ricorda inoltre, in relazione alla proroga di cui al comma 3, che nella relazione governativa al disegno di legge di conversione si segnala l'opportunità di un complessivo riordino del consiglio universitario nazionale, anche a seguito delle ulteriori competenze attribuite a tale organismo nell'ambito della recente riforma del settore.

CHIARA MORONI, *Relatore per la XII Commissione*, illustra il contenuto degli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento d'urgenza, volti, rispettivamente, a prorogare il termine di durata dei contratti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, a differire il termine di applicazione della determinazione negoziale del prezzo dei medicinali registrati con procedura di mutuo riconoscimento ed, infine, ad ampliare la composizione della commissione nazionale per la formazione continua, costituita presso il Ministero della salute; illustra, altresì, le finalità dell'articolo 5, che proroga la permanenza in carica degli organi amministrativi della Croce rossa italiana, attualmente in regime di *prorogatio*, sottolinea che la mancata conversione del decreto-legge determinerebbe conseguenze negative per i cittadini.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*, si associa alle considerazioni svolte dai relatori ed auspica la sollecita conversione in legge del provvedimento d'urgenza in esame.

FRANCA BIMBI, rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca norme inidonee a perseguire gli obiettivi dichiarati, auspica che nel prosieguo del dibattito si possano apportare al testo opportune modifiche migliorative; manifesta, in particolare, contrarietà alla proroga prevista dal comma 1, sottolineando la prioritaria importanza della sollecita attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari. Ritiene altresì necessario individuare una migliore formulazione del comma 2 del medesimo articolo, in considerazione dell'esigenza di dare compiuta attuazione al principio di autonomia statutaria degli atenei.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE, pur non condividendo il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza per l'adozione di disposizioni concernenti settori importanti, manifesta un orientamento favorevole sia alla proroga della procedura di negoziazione dei prezzi dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento sia a quella degli organi amministrativi della Croce rossa italiana, che consente la gestione ordinaria dell'associazione in attesa della definizione del nuovo statuto. Preannunziata la presentazione di un emendamento per sancire la detraibilità totale delle spese sostenute per la formazione professionale in ambito sanitario, dichiara di non condividere la proroga del termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza sanitaria, norma che ritiene celi l'intenzione del Governo di varare una riforma che rischia di mutare profondamente il sistema sanitario nazionale.

GRAZIA LABATE, sottolineata l'eterogeneità delle materie disciplinate dal decreto-legge, paventa il rischio che il differimento del termine disposto dall'articolo

1 celi l'intendimento del Governo di procedere ad una riforma organica dei rapporti di lavoro nel settore sanitario, materia da riservare invece alla contrattazione collettiva nazionale; nell'invitare, inoltre, l'Esecutivo a fornire chiarimenti in ordine alle problematiche sottese agli articoli 2 e 3, auspica la sollecita approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa. Invita, infine, l'Esecutivo a valutare con attenzione le proposte emendative delle quali preannunzia la presentazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che i relatori rinunziano alla replica.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*, ribadita l'opportunità della proroga del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, ricorda che la proroga degli organi amministrativi della Croce rossa italiana si è resa necessaria per assicurare la gestione ordinaria dell'associazione. Dichiarò che il Governo si riserva di valutare con attenzione sia la proposta di totale detraibilità delle spese per la formazione professionale sanitaria, sia l'ampliamento della rappresentanza nella commissione per la formazione continua dei medici, anche in considerazione dell'accordo raggiunto in seno alla Conferenza Stato-regioni. Auspica infine

un'ulteriore riflessione sui livelli essenziali di assistenza ed assicura che i medici di famiglia hanno mostrato di aderire alle proposte del Governo.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

In attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 13,25.

Calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE comunica il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2002 predisposto nella odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo (*vedi resoconto stenografico pag. 41*).

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 4 marzo 2002, alle 15.

(*Vedi resoconto stenografico pag. 44*).

La seduta termina alle 13,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9.

TIZIANA VALPIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale (ore 9,07).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, ritengo doveroso far risultare dagli atti un chiarimento in merito al gesto da me compiuto ieri, stigmatizzato dai mezzi di informazione.

Volevo semplicemente segnalare che in quel gesto non volevo esserci alcuna goliardia né mancanza di rispetto per la funzione istituzionale del Presidente o di quest'Assemblea. Nel momento in cui ho ritenuto che con le parole non si riuscissero più a dimostrare alcune tesi, ho assunto la decisione di compiere un gesto simbolico che, però, ripeto, non aveva alcunché di goliardico.

La stampa ha riportato l'episodio nel modo giusto, ma volevo che anche agli atti della Camera risultasse che non volevo minimamente mancare di rispetto né alla Presidenza, che — lo sapevo perfettamente — avrebbe dovuto prendere decisioni di un certo tipo, né ai colleghi, ai quali non ho inteso indirizzare gesti o parole irrispettose (quali quelli che, invece, ho visto fare ed ho sentito pronunciare, nel corso dei lavori, da altri colleghi).

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua precisazione, onorevole Giachetti. Credo sia importante che queste sue parole restino agli atti.

Se non vi sono ulteriori osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Dell'Elce, Frattini, Galati, Maroni, Martinat, Matteoli, Pisanu, Possa, Santelli, Sgarbi, Tremonti, Urbani, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1583) e delle abbinate proposte di legge costituzionale: Cordoni ed altri; Boato; Piscitello ed altri; Mazzuca; Alberta De Simone; Maura Cossutta e Pistone; Mussolini; Prestigiacomo; Cima ed altri; Dorina Bianchi; Moroni; Bianchi Clerici ed altri (61-183-206-303-355-367-404-466-1313-1314-1316-1799) (ore 9,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costi-

tuzionale: Modifica dell'articolo 51 della costituzione, e delle abbinate proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Boato; Piscitello ed altri; Mazzuca; Alberta De Simone; Maura Cossutta e Pistone; Mussolini; Prestigiacomo; Cima ed altri; Dorina Bianchi; Moroni; Bianchi Clerici ed altri.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione generale è pubblicata nel calendario (*vedi resoconto stenografico della seduta del 13 febbraio 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 1583)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il Presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Montecchi.

ELENA MONTECCHI, Relatore. Onorevoli colleghe e colleghi, la necessità di una riforma dell'articolo 51 della Costituzione va inquadrata nel generale tema della crisi della rappresentanza e del deficit di democrazia.

Se, da un lato, il problema di una rappresentanza non divisibile per generi, quale è stato sollevato dalla controversa sentenza numero 422 del 1995 della Corte costituzionale, resta, l'attuale formulazione proposta all'Assemblea appare come un giusto punto di equilibrio e di mediazione capace di rispondere al sempre più pressante problema della scarsa partecipazione femminile alla vita pubblica e istituzionale.

L'articolo 51, nella formulazione proposta, ha il pregio, innanzitutto, di inserirsi pienamente nell'equilibrio costituzionale esistente e di permettere una sorta di bilanciamento tra i diversi valori costituzionalmente riconosciuti e protetti.

La formulazione adottata, infatti, non solo rispetta l'intangibilità dei principi contenuti nella prima parte della nostra Costituzione, ma può essere anche considerata come una sorta di specificazione dei valori dell'uguaglianza sostanziale contenuti nell'articolo 3. In seguito a numerose sentenze della Corte costituzionale, in particolare a seguito della sentenza che ho appena citato, la finalità della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini è stata intesa come applicabile solamente in un ambito socio-economico; non estensibile, cioè, anche ai diritti politici e, dunque, non utilizzabile per azioni positive in materia di rappresentanza.

Data la piena consapevolezza, che è presente ormai in tutte le forze politiche, della frattura che si è manifestata – ed è una frattura grande – tra la partecipazione femminile alla vita professionale, sociale e culturale, e la partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del paese, noi abbiamo ritenuto che l'articolo 51 dovesse realizzare anche nel campo dei diritti politici quell'uguaglianza sostanziale, e non più solo formale, di tutti i cittadini. Se l'attuale formulazione dell'articolo 51 garantisce, infatti, la possibilità per tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso di essere eletti, e dunque dà piena attuazione al principio dell'uguaglianza formale sancito dall'articolo 3, comma 1, la modifica che si propone all'Assemblea ha il fine di promuovere anche un'uguaglianza delle opportunità, che, naturalmente, non predetermini alcuna garanzia di risultato, ma permetta però un innalzamento reale della soglia di partenza. In questo senso noi parliamo di correzione degli squilibri nella rappresentanza, tale cioè da non incidere sul contenuto del diritto politico, che rimane – se vogliamo così definirlo – neutro, ma allo stesso tempo capace di incidere sulle cause che determinano quello squilibrio.

La concezione unitaria della rappresentanza politica, intesa come rigorosa parità formale tra i titolari dei diritti politici, è storicamente connaturata all'idea dello Stato di diritto. Non si vuole certo alterare

il concetto unitario di rappresentanza, che è giunto a noi fin dallo Stato liberale, non si vuole proporre una visione corporativa pre-moderna della rappresentanza politica; né vogliamo in alcun modo ledere il principio dell'uguaglianza formale, quale garantito dalla formulazione attuale dell'articolo 51. Si tratta di integrarlo, correggendo quelle distorsioni che impediscono ad una rappresentanza ideale, ma astratta, di divenire anche effettiva.

Come notava in quest'Assemblea nella precedente legislatura l'allora relatrice onorevole Claudia Mancina, l'articolo 51 per più di cinquant'anni ha garantito le donne da arbitrarie esclusioni fondate sul sesso, ma quella che appariva ed era una frontiera avanzata nel 1947 può esser oggi una frontiera da superare.

Oggi, l'uguaglianza formale, seppur necessaria, non appare più sufficiente. Ce lo dicono i dati della realtà. La formulazione dell'articolo 51 è pienamente rispettosa non solo dell'articolo 3, ma anche di altri importanti principi ed equilibri costituzionali. Essa consente infatti la copertura costituzionale per azioni positive, senza alcun pregiudizio della libera scelta del legislatore circa i mezzi e la modulazione in concreto degli interventi ritenuti necessari; né è in alcun modo lesiva dell'articolo 49 della Costituzione, che garantisce i partiti politici da ingerenze pubbliche sull'attività da loro svolta e sulla loro organizzazione interna. La modifica proposta, quindi, ha il pregio di assecondare e stimolare i processi culturali e politici in atto, proponendo la copertura costituzionale per una correzione degli squilibri nella rappresentanza, ma salvaguardando al tempo stesso gli altri fondamentali valori costituzionali.

Occorre tra l'altro ricordare che le azioni positive, alle quali si vuol dare copertura costituzionale con questa proposta di riforma, anche nel sistema americano dove per la prima volta furono sperimentate all'inizio degli anni sessanta, si caratterizzano per essere necessariamente transitorie. Queste misure tendono cioè a correggere le discriminazioni esistenti, per tutto il periodo in cui tali

discriminazioni dal punto di vista economico e sociale permangono, a giudizio della cultura di una fase, determinando svantaggi per taluni soggetti. L'elemento della transitorietà e dell'emergenza è un dato fondamentale da valutare rispetto ad interventi di questa natura. Queste norme sono volte a tradurre su un piano concreto il principio dell'uguaglianza formale in uguaglianza sostanziale.

La temporaneità delle azioni positive mira infatti ad evitare che l'eccezione al principio di parità tra i sessi si cristallizzi, a sua volta, in una regola atemporale; si tratta di valutarne i risultati, si tratta, cioè, di tenere insieme una dimensione culturale di valore e la valutazione sui risultati concreti, una valutazione pragmatica. Per questa ragione è bene che queste misure vengano adottate con legge ordinaria e non con norma costituzionale, ma la norma costituzionale deve poter garantire che queste misure possano essere assunte.

La funzione del nuovo articolo 51, nella sua formulazione elastica ed ampia, è proprio quella di garantire la copertura cui facevo riferimento; essa non fornisce specifiche indicazioni sulle concrete iniziative da intraprendere né preclude ulteriori interventi legislativi più incisivi; spetterà ai legislatori tenere conto del contesto nel quale le azioni positive andranno ad inserirsi, del momento storico specifico in cui saranno adottate, della loro intrinseca temporaneità.

Mi riferisco anche al controverso problema delle quote; non voglio qui entrare nel merito del dibattito tra sostenitori ed oppositori delle quote quale mezzo per risolvere o affrontare il problema di una adeguata rappresentanza femminile, vorrei piuttosto sottolineare che anche coloro che lo ritengono uno strumento adeguato, da sempre, ne hanno indicato la natura di mezzo e non di fine. Si tratta, anche in questo caso, di fare valutazioni pratiche e concrete rispetto ai risultati sociali, culturali e politici che si intende raggiungere e in questo senso mi pare che le ipotesi normative delle quali si è discusso per la riforma dell'articolo 51 nella precedente legislatura e l'ipotesi che qui oggi si di-

scute, anche alla luce della discussione in Commissione, ove, legittimamente e ovviamente, emersero anche posizioni ed interpretazioni diverse, compia comunque un passo in avanti, guardi oltre e cerchi di non cristallizzarsi su una discussione che, a mio parere, ha determinato uno svantaggio rispetto ai passi in avanti necessari tra chi è ideologicamente a favore o ideologicamente contrario alle quote.

Ci serve una discussione molto più libera, lo ribadisco, rispetto ai risultati che noi dobbiamo e vogliamo ottenere e questo, colleghe e colleghi, non riguarda tanto le donne quanto la natura della rappresentanza democratica nel nostro paese che non può essere considerata pienamente tale se non ha anche i volti delle donne. Questa formulazione permetterà al legislatore di modulare quell'ampia gamma di interventi cui facevo riferimento che possono tenere conto delle specificità del problema nelle sue diverse manifestazioni.

Proprio perché le cause della bassissima rappresentanza politica e istituzionale delle donne sono complesse, la loro rimozione comporterà un percorso che dovrà agire su più livelli di interventi mirati alla rimozione di più ostacoli che sono ancora ostacoli culturali, sono ancora ostacoli economici, sono ancora ostacoli sociali ma sono anche, mi sia consentito di dire, ostacoli legati alla natura del dibattito politico nel nostro paese, un dibattito che spesso scinde fortemente fra la rappresentanza dei microinteressi e la dimensione di valore, di servizio, di piena realizzazione delle persone nel mettersi a disposizione negli altri, nell'agire per il bene comune. C'è una rappresentazione della politica nazionale — e con ciò non intendo assolutamente parlare del dibattito politico in senso stretto, ma parlo della nazione — che allontana le persone dalla politica, allontana soprattutto le donne, allontana cioè tutti coloro che tengono insieme un'idea duplice della vita collettiva: rappresentare valori e culture ma anche problemi molto concreti che chiedono alla politica di essere risolti. Mi sembra doveroso ricordare che noi, oggi, portiamo in aula una proposta di riforma

che ereditiamo da un ampio ed importante lavoro svolto nel corso della XIII legislatura.

In quell'occasione, nel corso di un'indagine conoscitiva tenutasi nella Commissione affari costituzionali — che abbiamo considerato una base di lavoro e di analisi ancora utile per la nostra attività attuale — furono messi in luce i principali nodi giuridici e politici che avrebbero accompagnato l'eventuale modifica dell'articolo 51. Le audizioni di docenti di diritto pubblico e costituzionale ci hanno lasciato un rilevante patrimonio culturale ed elaborativo, che ci ha permesso in questa legislatura, in termini relativamente rapidi, di focalizzare le problematiche principali. In quell'occasione emerse come l'eventuale modifica dell'articolo 51 potesse non tanto un problema di violazione o meno della sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale, quanto piuttosto un problema di interpretazione del principio di rappresentanza, inteso in modo diverso dalla Corte e da altri autorevoli operatori del diritto.

In quell'occasione, in quelle audizioni, venne messa a fuoco proprio la tensione, esistente nella nostra Costituzione, che contrapporrebbe due diverse concezioni del principio di eguaglianza: un'uguaglianza formale, che ritiene che la migliore garanzia per i cittadini sia data dalla loro neutralità, e dunque dall'indifferenza sul piano giuridico di condizioni relative al sesso o alla razza (mi riferisco al divieto di discriminazione), ed un'uguaglianza sostanziale, intesa come uguaglianza delle opportunità, in cui un diverso trattamento giuridico si giustifica, ed anzi è ritenuto necessario, sulla base delle diverse condizioni di partenza. Se tradizionalmente nel nostro ordinamento la rappresentanza politica è sempre stata considerata come meglio garantita dall'uguaglianza formale, e dunque dal concetto di neutralità della rappresentanza politica, alla luce delle profonde modificazioni storiche e culturali intervenute dal 1948 ad oggi e dei preoccupanti dati circa la scarsa partecipazione delle donne alla vita politica e istituzio-

nale, veniva sollevata l'esigenza di ripensare il concetto di rappresentanza in un senso meno rigorosamente formale.

Contemporaneamente, tutti i costituzionalisti concordavano sull'esigenza che la riforma costituzionale, ritenuta necessaria, fosse realizzata attraverso una norma elastica e dal carattere generale, una norma « ombrello » come è stata definita, che senza precludere al legislatore ordinario futuri interventi legislativi più incisivi, svolgesse quell'effetto, anche pedagogico, che dovrebbe essere proprio di tutte le norme costituzionali.

Anche le audizioni delle rappresentanti di numerosissime associazioni femminili, per la prima volta istituzionalmente invitate nella I Commissione della Camera dei deputati, nonché delle rappresentanti della commissione nazionale pari opportunità, furono assai importanti per cogliere da vicino come la scarsa rappresentanza delle donne nella vita pubblica fosse percepita come un problema acuto. In particolare queste audizioni, dopo avere ricordato i sempre più allarmanti dati relativi all'astensionismo femminile e la singolare sfaldatura tra una società composta da più donne che uomini ed una rappresentanza « non rappresentativa », misero in luce il nesso esistente tra l'insufficiente rappresentanza femminile e la conseguente caduta democratica dell'intero sistema, in cui la prima è sintomo del distacco tra società e politica, e dunque un male per la democrazia nel suo complesso.

Il distacco tra donne e politica, del quale ho parlato precedentemente, appare poi ancora più allarmante se confrontato con l'elevata presenza delle donne nella vita economica e sociale dell'Italia. Il dibattito, prezioso ed interessante, ha portato, in quelle audizioni, le diverse rappresentanti ascoltate a concludere, al pari dei costituzionalisti, che la riforma dell'articolo 51 appariva non solo utile, ma soprattutto necessaria. Questo, dunque, l'importante lavoro ereditato e dal quale siamo ripartiti.

D'altro canto si è dimostrato che il problema della scarsa partecipazione femminile alla vita politica e pubblica non è

solo un problema italiano: riguarda, infatti, anche altre importanti democrazie europee. Le vie per affrontare questo male della democrazia sono state tra loro diverse.

In paesi caratterizzati da sistemi di partito consolidati, infatti, il problema è stato spesso affrontato attraverso un'autoregolamentazione dei partiti politici, che sono stati capaci di integrare le novità del bipolarismo consolidato, senza radicali trasformazioni del sistema partitico e, soprattutto, senza le dinamiche dissolutive dell'unità interna ai partiti.

Il sistema partitico italiano, invece, si caratterizza ancora oggi per un elevato grado di incompiutezza del sistema bipolare in cui, ad esempio, il voto di preferenza e la frantumazione nei sistemi ancora a presentazione di liste proporzionali ha fortemente accentuato spinte che minano l'unità interna dei partiti, ne accentuano la competizione interna e, di fatto, mettono in crisi soggetti che hanno, da un lato, una minor dimensione competitiva e, dall'altro, un diverso radicamento.

In sostanza, basta guardare i dati: nei sistemi preferenziali (quelli regionali e comunali o nelle elezioni europee) in cui si ha l'esplicitarsi massimo della competizione — una competizione, peraltro, costosissima — riscontriamo che le donne e anche le persone più giovani, se pur da tempo impegnate in politica, non sono elette. È interessante valutare questi dati e farlo anche in relazione al fatto che, in particolare in quelle competizioni elettorali, le spinte sono nella ricerca della conferma del consenso legato alla preferenza e non della dimensione espansiva — com'è naturale nelle competizioni elettorali — per allargare il consenso non solo alla persona, ma alla lista che si rappresenta.

Anche alla luce di questi dati il legislatore dovrà compiere le sue valutazioni. Oggi per noi è assai interessante fare un richiamo ad un'esperienza, anch'essa ampiamente considerata, sia durante i lavori della XIII legislatura sia in questa fase di discussione in Commissione. Mi riferisco all'esperienza della Francia, che nella dif-

ficoltà di affrontare il problema della scarsa partecipazione femminile alla vita politica attraverso un'autoregolamentazione dei partiti politici (difficoltà analoga a quella italiana), per prima in Europa si è mossa sulla via di una revisione costituzionale. L'esperienza francese ha dimostrato che la modifica costituzionale ha fortemente stimolato la legislazione ordinaria nella direzione di una garanzia forte (talvolta, giunta fino alla parziale predefinizione di una parte del risultato) nelle elezioni comunali, ed interventi più moderati nel caso della rappresentanza nazionale (attraverso incentivi che ricostruissero un'uguaglianza effettiva delle opportunità e non direttamente dei risultati). Ciò dimostra, in sostanza, come la modifica dell'articolo 51, al di là del suo innegabile valore simbolico, possa svolgere una funzione essenziale nello stimolare il legislatore a innovare, con diverse soluzioni, l'attuale sistema. Insisto: essa non riguarda soltanto l'innovazione dal punto di vista femminile. Ancora una volta, dunque, la modifica dell'articolo 51 ci appare non solo utile, ma necessaria.

Ci sembra, infatti, che — a seguito dell'avvenuta modifica dell'articolo 117 della Costituzione che ha posto la parità di accesso come unico vincolo alle leggi regionali, per il resto pienamente parificate alle leggi nazionali, e a seguito della legge costituzionale n. 2 del 2001 sulla modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale, che ha introdotto l'obbligo per le leggi regionali e provinciali di promuovere condizioni per la parità d'accesso alle consultazioni elettorali — l'adozione dell'articolo 51 rappresenti il logico compimento di un processo politico, culturale e legislativo che, avviatosi nella XIII legislatura, è stato ripreso e verrà, mi auguro, concluso nell'attuale legislatura.

D'altra parte, sia nel mondo anglosassone sia in quello continentale europeo, da tempo si è aperto un dibattito su quale sia il tipo di rappresentanza di cui necessitano le moderne società complesse e quali siano le sfide e i traguardi delle democrazie contemporanee. Oggi solo le democrazie che saranno capaci di aprirsi, di esprimere

una rappresentanza effettiva anche di coloro che sono esclusi, che sapranno essere portatrici delle differenze e delle specificità insite in una società multiforme e complessa, potranno compiutamente manifestare la loro vitalità. È questa la linea di fondo che ha ispirato e permeato la discussione sulla modifica dell'articolo 51.

Mi corre l'obbligo, infine, di ringraziare le colleghe ed i colleghi che, partendo da proposte e da ipotesi — è naturale che sia così — diverse hanno dato un contributo di discussione, anche proponendo emendamenti durante i lavori della Commissione. Si riproporranno, naturalmente, questi temi nella discussione di oggi e dei giorni prossimi perché l'argomento è effettivamente complesso e può essere visto sotto diversi aspetti.

Ringrazio, altresì, e lo faccio molto sinceramente, il presidente della Commissione ed il ministro Prestigiacomo per il contributo che hanno dato all'approdo cui siamo giunti sin qui (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati è oggi chiamata ad affrontare un argomento molto importante per il nostro paese. Si tratta di dare effettiva dignità, anche in termini di rappresentanza nelle assemblee elettive, al ruolo che le donne hanno assunto nella vita sociale, economica e culturale del nostro paese. Il Parlamento italiano è chiamato ad esprimersi su un tema che sta a cuore a tutte le forze politiche, a qualsiasi orientamento esse appartengano.

Mi auguro, quindi, che la discussione in Assemblea possa avvenire con lo stesso clima di collaborazione e di serietà che ho avuto modo di riscontrare in seno alla Commissione affari costituzionali e che ci sia su questo tema una larga convergenza delle forze politiche.

Ho riscontrato, partecipando alle riunioni della Commissione, una forte sensibilità su questo tema anche dei parlamen-

tari uomini che hanno collaborato con grande partecipazione all'approvazione del testo del provvedimento e che ringrazio per il loro contributo.

Queste brevi premesse solo per evidenziare come il Parlamento, che rispecchia i valori presenti nella società, quando affronta temi come questo possa davvero svolgere il ruolo che gli è proprio: garantire, al di là dei diversi presupposti ideologici di cui sono portatori i vari schieramenti politici, norme efficaci per assicurare non solo una convivenza civile duratura e serena, ma anche l'autentica partecipazione alla vita istituzionale di tutti i soggetti che operano nella società.

Auspico che l'approvazione del nuovo articolo 51 sia di forte impulso e coinvolga direttamente i partiti, non solo nella discussione odierna e in quelle che seguiranno, ma concretamente nelle prossime elezioni amministrative ed in quelle europee. Saranno questi appuntamenti il primo banco di prova della volontà di dare piena attuazione a questo principio fondamentale che verrà inserito — spero presto — nella nostra Carta costituzionale. È una prova di maturità che i partiti devono dare.

Le donne possono non solo svolgere con pari dignità degli uomini il ruolo di rappresentare le esigenze della società, ma ne hanno pieno diritto, un diritto conquistato direttamente sul campo grazie alla loro capacità ed alla loro sensibilità politica ed istituzionale. Penso che ormai ciò sia una conquista acquisita. Spetta ora alle forze politiche dare piena effettività a questo principio e riconoscere il contributo che le donne possono dare alle istituzioni rappresentative.

Intendo ripercorrere solo brevemente i temi affrontati in Commissione in quanto ampiamente illustrati, con grande sensibilità e capacità, dalla relatrice, onorevole Montecchi. Vorrei soffermarmi soprattutto sulla scelta operata dal Governo di presentare un testo in parte diverso da quello che era stato approvato in prima lettura alla Camera nella passata legislatura. Mi è sembrato naturale non solo rispettare la ormai famosa decisione della Corte costi-

tuzionale, la sentenza n. 422 del 1995, ma inserire nella Costituzione una norma programmatica che rispecchiasse una terminologia legislativa, quella di « pari opportunità », acquisita dal nostro ordinamento ed anche dalla legislazione europea. L'espressione usata nella norma programmatica si concilia, inoltre, con le azioni positive ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione che devono essere attuate per dare effettività al principio di uguaglianza di tutti i cittadini.

Possiamo dire che, oggi, il Parlamento arriva ad un traguardo importante, che deve essere raggiunto anche per uniformare la *Magna Charta* della nostra Repubblica alle recenti leggi costituzionali, che hanno già inserito questo principio nelle regioni a statuto speciale e in quelle a statuto ordinario e che molte regioni — cito per tutti, il Friuli-Venezia Giulia — stanno attuando con proprie leggi elettorali.

In Commissione, è stata inserita nel testo — con un emendamento proposto dalla relatrice, a cui rinnovo la mia stima — l'espressione « con appositi provvedimenti » —, espressione che condivido e che riguarda la possibilità di attuare con qualsiasi strumento, legislativo o amministrativo, il principio delle pari opportunità.

Oggi la scarsa partecipazione delle donne alla vita politica ed istituzionale costituisce un dato inconfutabile ed è un fenomeno che desta particolare allarme sociale perché testimonia uno scollamento fra politica e società. La carente rappresentanza femminile, anche in confronto agli altri paesi europei, può essere ascritta ad alcuni fattori culturali ancora presenti nella società italiana. Si tratta, pertanto, di individuare, attraverso gli opportuni mezzi di attuazione del principio costituzionale, strumenti e forme organizzative idonee a liberare compiutamente la forza delle donne per riconoscere loro un ruolo primario anche nel campo delle istituzioni.

Oggi la donna è un punto di rifornimento riconosciuto ed importante per la nostra società. Sono molte le donne che hanno raggiunto traguardi significativi in diversi settori della vita economica, cultu-

rale e scientifica e che necessitano, pertanto, di quelle azioni positive che devono essere attuate per consentire alle stesse di esprimersi compiutamente, anche nel campo politico ed istituzionale.

Le soluzioni possono essere le più diverse. Penso, ad esempio, alla buona pratica rappresentata dall'articolo 3 della legge n. 157 del 1999 in materia di rimborso di spese elettorali, che obbliga i partiti a destinare almeno il 5 per cento delle somme rimborsate ad iniziative destinate a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica (sta, poi, alle donne far rispettare questa norma dai partiti): in questo settore un'idea potrebbe essere quella di prevedere un incremento della suddetta percentuale. Penso ancora alla necessità di formazione politica per sensibilizzare il mondo femminile a questi temi. La *ratio* di fondo della presentazione del disegno di legge al nostro esame è, quindi, quella di passare da una concezione formale di pari opportunità di carattere principalmente protettivo ad una concezione sostanziale e più evoluta, che sia volta proprio a porre le basi per garantire condizioni tali da consentire la piena espressione della personalità femminile in tutte le dimensioni, compresa in quella politica (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maccanico. Ne ha facoltà.

ANTONIO MACCANICO. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per annunciare il mio pieno consenso e quello della mia parte politica alla formulazione adottata nella Commissione per affrontare questo importante problema. Si tratta di una questione che si trascina da molto tempo ed è stato ricordato che nella passata legislatura siamo stati ad un passo dal risolverla perché alla Camera, dopo un esame molto accurato ed approfondito, l'Assemblea approvò un testo.

Credo che il problema sia serio. Non c'è dubbio che nel nostro paese si siano creati una singolare asimmetria o un singolare squilibrio: mentre nelle cariche pubbliche — alle quali si accede per quel metodo

particolare di cooptazione, cioè il concorso — la presenza femminile diventa sempre più imponente (i concorsi nella pubblica amministrazione e nella magistratura rivelano che, quando si creano condizioni di parità, le donne non hanno nulla da invidiare agli uomini, anzi, spesso, sopravanzano), nelle cariche elettive si registra un arretramento rispetto al passato.

Noi dobbiamo domandarci perché questo avviene.

Certamente, una delle cause fondamentali è quella che si collega alla minore partecipazione politica in generale. Quando vi è un calo nell'esercizio dei diritti elettorali, attivi e passivi, è evidente che il settore più debole del corpo elettorale è quello che ne soffre maggiormente.

Ma, perché c'è stato questo arretramento nella partecipazione politica in generale? Le ragioni sono varie.

Intanto dobbiamo avere consapevolezza che abbiamo e stiamo attraversando una crisi molto seria del sistema politico, dei soggetti politici, dei partiti (pensiamo, ad esempio, alla fine dei partiti ideologici). Questi sono tutti aspetti che contano ai fini della diminuzione della partecipazione politica.

Inoltre, vi sono anche cause fisiologiche. Quando i sistemi politici si assestano, quando le competizioni elettorali non sono scelte di civiltà, dunque, quando l'attenzione si attenua, è fisiologica anche una minore partecipazione politica.

Le grandi democrazie dell'occidente registrano, appunto, un certo calo della partecipazione politica, in quanto nei conflitti elettorali non sono in gioco i principi fondamentali della convivenza democratica, ma vi sono ricerche di programmi alternativi.

Credo abbiano influito anche passaggi molto importanti come, ad esempio, il passaggio dal sistema proporzionale al sistema maggioritario e una certa accentuazione della personalizzazione politica. Sono favorevole al liberismo — che vi è sempre stato — ma un eccesso di personalizzazione politica credo porti ad una minore partecipazione. Anche le mode eccessivamente decisionistiche — come

dice il mio amico De Rita —, nonché una verticalizzazione della politica sono elementi che scoraggiano la partecipazione, mentre un policentrismo, una poliarchia, una maggiore diffusione del potere, a mio avviso, incoraggiano la partecipazione: questi sono tutti i problemi di crescita democratica che abbiamo; quindi, la questione femminile della partecipazione si incrocia, quasi si identifica, nel problema della crescita democratica.

Ritengo che, sotto questo profilo, questo intervento di modifica dell'articolo 51 della Costituzione sia fondamentale.

Sul piano più strettamente giuridico ci troviamo in una condizione nella quale possiamo dire che, in un certo senso, la questione non nasce adesso. Ricordo che, nella scorsa legislatura, quando abbiamo discusso della riforma del titolo V della Costituzione, il problema si era affacciato e, in quella sede, io — nella veste di ministro delle riforme istituzionali — espressi una certa perplessità ad affrontarlo. Dissi che sarebbe stato meglio trattare tale problematica in sede di esame dell'articolo 51 della Costituzione, in quanto quest'ultimo riguarda tutti livelli di governo. Tuttavia, la Camera ritenne che si dovesse andare avanti, creando una formulazione. Ciò costituisce un primo condizionamento, in quanto, in materia costituzionale, non possiamo usare una terminologia diversa a seconda dell'articolo della Costituzione. Ciò rappresenta un vincolo cui dobbiamo attenerci. E uno dei pregi della soluzione oggi trovata è proprio quello di non essere difforme, di non allontanarsi dalla forma adottata in sede di revisione del titolo V della Costituzione.

Un secondo vincolo è rappresentato dalla famosa sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle leggi n. 81 e n. 277 del 1993. Questa sentenza, a mio avviso, doveva essere tenuta in considerazione e, giustamente, è stata tenuta presente. Si trattava di non intaccare uno dei principi fondamentali, quelli che sono considerati dalla dottrina principi supremi nella Costituzione. Ogni riserva di quote, ogni riserva specifica, è una coartazione

sull'elettorato e ciò non è ammissibile. Dunque, ritengo che la formulazione adottata sia quella più saggia.

Credo sia stato opportuno anche aggiungere l'espressione « appositi provvedimenti » che certamente delinea l'area delle così dette azioni positive che non necessariamente devono riguardare le quote. Le azioni positive possono essere di vario tipo: per esempio, un esteso ed efficiente sistema di asili nido è un'azione positiva ai fini di questo obiettivo; allo stesso modo lo sono alcune soluzioni adottate in altri ordinamenti: penso alle candidature alternative che non costituiscono una coartazione sul corpo elettorale.

Cari amici, credo che possiamo concludere in questo senso: promuovere la partecipazione femminile alla vita politica è di straordinaria importanza per la crescita democratica dei paesi avanzati; la questione femminile è veramente centrale nel nostro tempo sia nei paesi industrializzati sia nei paesi in via di sviluppo. Quando si esprime preoccupazione perché la dinamica demografica nei paesi del terzo mondo vanifica tutti gli aiuti e gli sforzi fatti per alleviare le condizioni di quelle popolazioni, dobbiamo porre mente a quale importanza abbia, in quei paesi, la lotta per l'emancipazione femminile. Io non credo nelle misure autoritarie di programmazione delle famiglie; credo, invece, nella crescita della coscienza dei cittadini e delle donne.

L'emancipazione della donna è chiave per la soluzione del problema demografico in quei paesi, così come una sempre maggiore partecipazione femminile alla vita politica nei paesi dell'Occidente è la via maestra per consolidare i nostri ordinamenti democratici, per renderli più umani e più sensibili alle esigenze di crescita civile, culturale e politica dei nostri popoli (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, ministro per le pari opportunità, collega relatrice e colleghi, credo che noi dob-

biamo aver presente l'importanza enorme della materia che stiamo trattando — la riforma dell'articolo 51 della Costituzione —, sia pure nella rarefazione delle presenze di quest'Assemblea, come sempre succede nella discussione sulle linee generali. Mi auguro che ci sia maggiore attenzione all'esterno. Questa è una mia convinzione: a mio parere, dobbiamo capire anche che, pur avendo fatto finora un passo avanti nel lavoro di Commissione, per cui ringrazio la collega relatrice Elena Montecchi e tutti coloro che hanno partecipato, il lavoro svolto non è ancora adeguato e sufficiente.

È bene che sia un deputato maschio a dire questo: in un Parlamento, dove la presenza delle donne alla Camera non raggiunge il 10 per cento e al Senato è ancora più scarsa, è evidente che qualunque rivendicazione espressa da deputate donne, benché sacrosanta — e io mi auguro che emerga —, potrebbe essere quasi ghehettizzata. Ciò è inevitabile o, comunque, spesso è successo in quest'aula anche quando abbiamo esaminato leggi ordinarie in materia di elezione dei sindaci e in materia di elezioni per la Camera dei deputati: tali provvedimenti furono approvati, ma con difficoltà enormi, e poi cancellati con la sciagurata sentenza della Corte costituzionale.

L'Italia, che è una democrazia avanzata e che ha un livello di cultura e di civiltà molto alto, è in una situazione letteralmente scandalosa dal punto di vista della rappresentanza politica delle donne. Ruberò un paio di minuti del tempo a mia disposizione per leggere alcuni dati, perché sia riportato nel resoconto stenografico della seduta odierna — eventualmente consegnerò il testo agli amici resocontisti, nel caso in cui dovessi leggere troppo in fretta — e perché resti nella memoria e nell'attenzione di chi segue questo dibattito in quale condizione l'Italia si trovi. Leggo in ordine decrescente la percentuale di presenza delle donne in Parlamento: ho preso in considerazione soltanto le così dette camere basse — la Camera dei deputati, in questo caso —, non

le camere alte. Ma per il Senato è peggio. Leggo in ordine decrescente la situazione.

Si parte dalla Svezia che ha il 42,7 per cento di donne nel proprio Parlamento e poi segue Danimarca, Finlandia, Olanda, Norvegia, Islanda, Germania, Nuova Zelanda, Mozambico, Sud Africa, Spagna, Cuba, Austria, Grenada, Argentina, Bulgaria, Turkmenistan, Vietnam, Ruanda, Namibia, Australia, Seychelles, Belgio, Svizzera, Tanzania, Monaco, Cina, Laos, Canada, Croazia, Corea del Nord, Costa Rica, Dominica, Portogallo, Guyana, Perù, Regno Unito, Estonia, Suriname, Botswana, Latvia, Lussemburgo, San Marino, Senegal, Repubblica Dominicana, Messico, Angola, Bahamas, Repubblica Ceca, Eritrea, Ecuador, Burundi, Andorra, Slovacchia, Stati Uniti d'America, Israele, Giamaica, Saint Kitts and Nevis — non so la traduzione italiana di questo piccolo Stato —, Repubblica di Moldova, Tagikistan, Mali, Slovenia, Uruguay, Congo, Irlanda, Colombia, Bolivia, Tunisia, Capo Verde, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Francia, Cile, Barbados, Cipro, Romania, Lituania, Azerbaigian, Mongolia, Kazakistan, Malaysia, Siria, Belarus, Zambia, Kirghizistan, Zimbabwe, Panama e al numero 69 arriva l'Italia. Oggi, alla Camera dei deputati abbiamo il 9,8 per cento di rappresentanza femminile e al Senato della repubblica il 7,7 per cento. Solo la lettura di questo elenco, che indica a che punto si colloca l'Italia, dovrebbe riempire questo Parlamento di vergogna!

Ho già ricordato che il Parlamento nella XI legislatura (ne facevo parte) ha comunque tentato di introdurre con legge ordinaria alcune misure, a mio parere pienamente costituzionali: nella legge elettorale dei comuni, per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali e nella nuova legge elettorale per la Camera, solo per la quota proporzionale. È già stata ricordata poco fa — sia dalla relatrice, sia dal collega Maccanico — la sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale. Le sentenze della Corte costituzionale si rispettano ed anche e soprattutto si ottemperano. Io la rispetto e noi l'abbiamo ottemperata: ma era una sentenza sbagliata. Proviamo ad

immaginare se sia del tutto irrilevante che la Corte costituzionale — all'epoca mi pare che non ci fosse neppure l'unica donna che c'è oggi, il giudice Contri — è fatta di 15 maschi, che esprimono un giudizio di costituzionalità su una questione che riguarda la rappresentanza delle donne! Quando ho sollevato questo problema, nelle audizioni di soli costituzionalisti maschi durante la scorsa legislatura in I Commissione affari costituzionali (e mi sono venuti i brividi nell'ascoltare la maggior parte di queste audizioni), quando ho posto — ovviamente, con molto garbo, perché ora lo faccio in modo più forte in quanto voglio creare, se possibile, un po' più di attenzione su questa materia — la questione del fatto che non avesse rilevanza che 15 giudici maschi dichiarassero incostituzionali due norme che il Parlamento aveva ritenuto pienamente legittime — e che un Parlamento ad assoluta maggioranza di maschi aveva votato —, sono stato guardato con gli occhi di chi guarda qualcuno un po' strano dal punto di vista culturale. La questione della differenza di genere non è ancora entrata nella cultura costituzionale.

Abbiamo discusso di questa materia a lungo — il Presidente Mussi se lo ricorda — nella Commissione bicamerale. Anche lì è stato molto difficile, ma anche lì almeno alcune norme — ovviamente parlavamo della seconda parte della Costituzione, oggi parliamo della prima — cominciammo ad introdurre nel progetto della bicamerale nei vari ambiti: Camera, Senato, regioni.

Abbiamo ricominciato a discuterne anche in quest'aula. A mio parere, lo dico con amicizia, ma criticamente, Claudia Mancina, la relatrice della scorsa legislatura, si assunse una gravissima responsabilità nel mettersi di traverso per impedire, per protestare e per portare il suo gruppo — il gruppo dei Democratici di sinistra — a contrapporsi, addirittura, al relatore Soda, a me e ad altri, nel cercare di portare queste norme nella seconda parte della Costituzione: norme che promuovessero e non garantissero, ecco la differenza tra ciò che è incostituzionale e ciò che è costituzionale. Incostituzionale è

la garanzia dell'elezione, costituzionale è la promozione, in piena intesa con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Si impedì di fare questo, affermando che tanto sarebbe stata fatta la grande riforma dell'articolo 51 della Costituzione, che non si è fatta.

Sono molto contento, lo dico con un minimo di orgoglio, di aver testardamente e cocciutamente — lo dico alle colleghe donne presenti in aula in questo momento, perché se non vi è questa determinazione non si arriverà a nulla di significativo — insistito molto presentando un emendamento apposito, affinché una norma specifica venisse introdotta, la ministro lo ha ricordato poco fa; la ministra o il ministro, non ho problemi dal punto di vista del linguaggio, ognuno sceglie ciò che preferisce. Magari bisognerebbe che il ministro venisse messo in condizioni di ascoltare, collega Vito, visto che stiamo parlando di un argomento di una certa rilevanza. Lo dico per rispetto nei confronti del ministro, poiché sto interloquendo con lei; la mia osservazione non è polemica, né nei suoi confronti né nei confronti dell'onorevole Vito.

PRESIDENTE. L'onorevole Vito ha subito accolto il suo invito.

MARCO BOATO. Signor Presidente, si tratta di una materia delicata sulla quale è opportuno ascoltarsi a vicenda.

Ripeto, sono orgoglioso di aver lavorato in I Commissione, nella scorsa legislatura, alla legge costituzionale, che è diventata la legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2, sulla quale abbiamo lavorato nel 1999 e nel 2000. In tutti e cinque gli statuti speciali è risultata identica questa formulazione: « al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge... », la legge che, ovviamente, riguarda la questione elettorale, la cui competenza viene attribuita alle regioni a statuto speciale, « ...promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali ».

Signor ministro, forse lei è d'accordo come me e forse non lo può dire, perché

lei fa parte — ha la mia totale solidarietà — di un Governo in cui le donne sono due: lei e il ministro Moratti. Anche su questo terreno, purtroppo, si è fatto un passo indietro.

Noi abbiamo promosso iniziative per chiedere che in Afghanistan, dopo la caduta dei talebani venisse inserito un numero significativo di donne a far parte del Governo di transizione: ne hanno messe di più di quante ce ne siano oggi nel Governo italiano. Non è una critica che faccio a questo Governo (in questo caso prescindendo dagli schieramenti), è un modo di far capire l'arretratezza culturale, politica e istituzionale del nostro paese del 2002.

La parità di accesso è qualcosa di più rispetto alle pari opportunità. Nella limitata ipotesi di modifica all'articolo 51 della scorsa legislatura, quanto meno si era inserita l'espressione « parità di accesso ». Posso dire che, forse, il ministro è d'accordo con me, perché lei, non come ministro ma come deputata, all'inizio di questa legislatura ha ripresentata quella proposta anche lei, come altri hanno fatto. Io ho presentato qualcosa che rappresentasse un passo avanti.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, è in corso un significativo allargamento dei suoi tempi.

MARCO BOATO. Signor Presidente, si tratta di una legge costituzionale, comunque cercherò di concludere rapidamente.

L'altro aspetto è relativo alla finalità di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi. Vi sono due elementi — e lo dico costruttivamente, dialogicamente, apprezzando il lavoro che è stato fatto finora, ma ritenendolo ancora insufficiente — che vanno inseriti. Il riferimento alla parità, non solo alla pari opportunità.

Si tratta, ovviamente, di una parità di accesso riferita al verbo « promuovere » e non a quello « garantire ». La Commissione pari opportunità, quando venne ascoltata in bicamerale, e segnatamente il presidente, l'ottima Silvia Costa, ci chiese — il presidente Mussi se lo ricorda — di inserire il verbo « garantire », ma non accet-

tammo perché sarebbe stato incostituzionale.

Nel titolo V della Costituzione — sono orgoglioso di aver avanzato io la proposta che è stata accettata; oggi, infatti, fa parte della Costituzione — all'articolo 117, settimo comma, si afferma che « le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale (...) ed economica »; in tal caso, in qualche modo, nelle leggi regionali vi è il riferimento alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione; in tale comma si aggiunge inoltre: « e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive ». Tale articolato ha una portata inferiore a quanto previsto negli Statuti speciali che sono legge costituzionale dello Stato, non Costituzione.

Tuttavia, nel testo costituzionale c'è già, all'articolo 7, settimo comma, il riferimento alla parità di accesso. Perché vogliamo, con riferimento all'articolo 51, compiere un passo indietro rispetto alle previsioni dell'articolo 117, titolo V della Costituzione, indirizzato alle regioni?

A mio parere è necessario o fare un passo avanti, cioè prevedere il riferimento, come negli Statuti speciali (che sono, lo ripeto, leggi costituzionali) anche alle finalità dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi o quantomeno usare la stessa espressione « parità di accesso » che, come la collega relatrice ha giustamente ricordato, ha costituito la modifica testuale che il Parlamento francese ha posto in essere, addirittura, incidendo sugli articoli 3 e 4 della Costituzione francese (noi non vogliamo arrivare a tanto). Anche in tale caso il Consiglio costituzionale (è l'equivalente della nostra Corte costituzionale) ha stroncato le misure assunte in precedenza con legge ordinaria.

Pertanto, Presidente, colleghi, ministro, relatrice, in particolare colleghe che siete presenti, credo che la discussione di oggi sia importante per focalizzare la questione, per fare il punto della situazione, per osservare il cammino finora percorso, i tentativi operati con legge ordinaria,

dichiarati incostituzionali dalla Corte, a mio parere ingiustamente, ma così è stato.

Vi è una dialettica, signor Presidente, che ricorda quella sull'articolo 513 del codice di procedura penale. Il Parlamento riteneva perfettamente costituzionali le modifiche dell'articolo 513, mentre la Corte le dichiarava incostituzionali. Il Parlamento le riteneva nuovamente costituzionali, mentre la Corte le dichiarava nuovamente incostituzionali. A questo punto il Parlamento ha — come è giusto — modificato l'articolo 111 della Costituzione, per non aprire un conflitto permanente con la Corte, inserendo quei principi nel testo costituzionale. Dobbiamo comportarci in tale modo anche in ordine a questa materia altrettanto importante, starei per dire più importante della stessa importantissima materia che a me sta molto a cuore, quella riguardante il giusto processo.

Il presidente Maccanico ha detto « no » alle quote. Se riguardano la garanzia...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, si avvia a concludere.

MARCO BOATO. ...concludo, signor Presidente, se si riferiscono alla garanzia delle elezioni, esse non sono accettabili. Ma se si tratta di quote che riguardano le candidature, come è stato fatto in Francia, vi sarebbe una svolta radicale. Se si inseriscono nelle leggi ordinarie, non nel testo costituzionale, determinate misure quali ad esempio, la possibilità di esprimere, oltre alla preferenza unica dove è prevista, una seconda preferenza, purché di genere diverso, occorre questa copertura costituzionale affinché la Corte non esprima certe pronunce. Lo abbiamo applicato a livello politico; ad esempio un organismo di 50 persone, in precedenza composto da pochissime donne, oggi si compone di 25 donne e di 25 uomini.

Queste sono le misure che si possono introdurre con legge ordinaria, ma bisogna avere una copertura costituzionale adeguata. La copertura costituzionale, la modifica costituzionale all'articolo 51 della Costituzione, proposta oggi all'Assemblea,

è comunque utile e significativa per avviare la nostra discussione, ma dobbiamo cercare di compiere un passo in avanti nella direzione che ho indicato. Al riguardo, ho già predisposto e presentato proposte emendative per consentire all'Assemblea — se lo vorrà — di valutare questa opportunità.

Grazie, signor Presidente, anche per la tolleranza che ha dimostrato.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione e molto interesse la bella ed assolutamente esaustiva relazione della Commissione, apprendendo, con estremo piacere, che essa costituisce il portato di una discussione sfociata in un consenso trasversale che, come abbiamo potuto ascoltare, ha ottenuto anche l'approvazione del Governo.

Il presente disegno di legge costituzionale che prevede la modifica dell'articolo 51 della Costituzione ci pone in linea con la Carta dei diritti dell'Unione europea che, all'articolo 23, stabilisce la parità tra uomini e donne in tutti i campi e l'ammissibilità di azioni positive a favore del sesso sottorappresentato. Già nel Trattato di Amsterdam la realizzazione delle pari opportunità fra i sessi era esplicitamente indicata come uno dei compiti che l'allora Comunità europea, oggi Unione europea, si prefissava. L'Unione europea ha infatti pienamente recepito quei principi di *mainstreaming*, ovvero prospettiva sottesa ad ogni strategia d'azione di governo enunciata nella dichiarazione della IV Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995.

Il testo del comma aggiuntivo proposto, in perfetta armonia con tale principio, prevede la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne. Esso inoltre accoglie la nozione di azioni positive, ovvero di misure volte a promuovere tale parità ponendo rimedi alle disparità di fatto, onorevole Maccanico, — ripeto, di

fatto — che pregiudicano le opportunità per le donne.

Numerosi atti normativi comunitari relativi al trattamento sul posto di lavoro, all'accesso, alla formazione, alla promozione professionale adottano lo strumento delle azioni positive, comunitarie si intende. Le azioni positive sono in sostanza, come ha spiegato molto bene l'onorevole relatrice, misure specifiche che si sono configurate e che mirano ad eliminare, o quantomeno a ridurre, le conseguenze sfavorevoli derivanti dall'appartenenza a gruppi che si trovano ad essere, in contesti particolari e per ragioni diverse, socialmente svantaggiati. Questa è la nozione globale — considerato che ad oggi usiamo questo termine — di azione positiva.

Sicuramente, la sua natura è temporanea, signor ministro — mi rivolgo a lei, onorevole Maccanico, che è stato ministro, perché è evidente che il ministro Prestigiacomo è d'accordo con questa analisi —, nel senso che è evidente che è insito, nella natura dell'azione temporanea questo elemento di temporaneità; tuttavia, essa si rivolge ad elementi che si trovano ad essere, in contesti particolari e per diverse ragioni, socialmente svantaggiati.

Sicuramente l'approfondimento della riflessione sulle azioni positive ci conduce inesorabilmente, come ha anche sottolineato l'onorevole relatrice, al confronto politico ed ideale tra le ragioni della solidarietà verso i più deboli e le ragioni del merito e della capacità individuale.

Credo che questo sia un discorso che non può essere eluso — e mi rivolgo all'onorevole relatrice — e del quale dobbiamo essere tutti e tutte consapevoli quando affrontiamo questo tema. È proprio in questo ambito che si scontrano quindi la concezione formale e sostanziale del principio di uguaglianza. La sfida per il legislatore — e mi rivolgo a tutti coloro che hanno grande esperienza in diritto costituzionale e in tecniche della legislazione — in questo contesto sarà quella, nell'attuazione di azioni positive, di saper recepire un adeguato equilibrio, tanto più complesso in quanto all'interno di uno stesso valore, quello appunto della parità.

Questa è la grande sfida che noi — tutti insieme, perché ci sono le premesse per farlo — dobbiamo raccogliere e portare avanti.

In ogni caso, è opportuno sottolineare ancora una volta il carattere intrinsecamente temporaneo ed eccezionale delle azioni positive. Si tratta di uno strumento legato alla circostanza, il quale, una volta perseguiti i propri fini, perde la sua ragione di essere. La norma, così come proposta, ha in sé una valenza di grande modernità, perché prevede una flessibilità amplissima. Vorrei segnalare che nella vicina Francia, vicina anche come cultura giuridica, perché si può parlare dell'America, come ha giustamente detto qualcuno, nella vicinissima Francia, la Corte costituzionale ha sostanzialmente respinto (ne ha accolto solo qualche parte) un ricorso senatoriale in merito alla previsione di azioni positive per promuovere la parità tra i sessi, così che oggi *le Conseil constitutionnel* ha riconosciuto la legittimità di ricorrere ad azioni positive, nonché la costituzionalità della previsione di ridurre il sostegno finanziario a quei gruppi politici che meno sosterranno la promozione della parità tra i sessi.

In conclusione, vorrei ricordare che nei prossimi mesi saranno scritti gli orientamenti sui quali costruire la Carta costituzionale della nuova Europa. Con essa si assicurerà la parità tra Stato e Stato, tra città e città ed io mi auguro che saranno Stati e città nei quali la parità fra tutti i cittadini sarà garantita (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Chiaromonte. Ne ha facoltà.

FRANCA CHIAROMONTE. Grazie, signor Presidente. Colleghe e colleghi, è importante che la discussione sulla riforma dell'articolo 51 della Costituzione sia giunta in aula presto, quasi all'inizio di questa legislatura. È un risultato di cui ringrazio la relatrice, onorevole Montecchi, la I Commissione, il suo presidente e la ministra Prestigiacomo.

È importante non solo perché anch'io, come altre ed altri, non ritengo improprio

l'uso del termine « emergenza » per definire lo stato dei rapporti tra donne e istituzioni — l'onorevole Boato parlava di scandalo — ma anche perché mi auguro che i tempi che ci siamo dati consentano di affrontare, nell'arco di questa legislatura, la discussione e l'approvazione degli appositi provvedimenti richiesti dalla nuova formulazione dell'articolo 51, che oggi è alla nostra attenzione, volti a favorire l'accesso delle donne alle cariche pubbliche ed elettive.

La modifica che si propone è impegnativa, non fosse altro perché stiamo toccando la nostra Carta fondamentale. Si tratta di un atto che chiede cura, equilibrio e, soprattutto, chiede un ampio consenso. Così ha voluto il Costituente, così vuole la nostra Costituzione e così, *si parva licet*, ritengo sia giusto fare, se vogliamo, come vogliamo, che le regole siano condivise, siano cioè il luogo in cui tutte e tutti possano riconoscersi, la rappresentazione, il racconto del nostro legame, del nostro patto di cittadini e cittadine.

Stiamo toccando la Costituzione, stiamo costruendo quella copertura — come è stato detto dal professor Baldassarre, in una delle interessantissime audizioni svolte nella scorsa legislatura, in I Commissione, relatrice allora l'onorevole Mancina —, quella « norma ombrello » (citata dall'onorevole Montecchi) capace ed utile per aprire la strada agli appositi provvedimenti. È bene chiarire (è stato fatto, ma voglio ribadirlo anch'io), tali provvedimenti non sono, almeno dal mio punto di vista, necessariamente solo leggi e nemmeno solo quote. Possono essere atti amministrativi, contrattuali, interventi — lo ricordava la ministra Prestigiaco — sul finanziamento della politica o, perché no, sul sistema dell'informazione e sul servizio pubblico.

A questo proposito, mi fa piacere ricordare al futuro presidente della RAI, professor Baldassarre, la sottolineatura che lui stesso, da giurista, fece, sempre nella stessa occasione, sull'importanza del sistema radiotelevisivo pubblico, sul ruolo

che questo svolge nel sostenere o nell'oscurare l'impegno delle donne nella sfera pubblica.

Appositi provvedimenti possono essere anche — il tema mi sta particolarmente a cuore; vi sono proposte di legge che vanno in questa direzione — regole, indicazioni per gli statuti dei partiti (fatto salvo, ovviamente, il limite costituzionale alle leggi sui partiti).

Del resto, la stracitata sentenza n. 422 del 1995 della Consulta — è vero, collega Boato, è una consulta di maschi; mi auguro che finisca presto questa scandalosa prevalenza maschile nella Corte costituzionale e mi auguro che il Parlamento contribuisca a farla finire — rimandava, e giustamente, ai partiti il compito di favorire l'impegno e la partecipazione delle donne nelle istituzioni. Per questo non ritengo scandalosa quella sentenza.

Parlavo precedentemente dell'emergenza. Basta guardare le cifre — tra le più basse del mondo democratico e del mondo in generale — della presenza femminile nelle istituzioni. Uso il termine presenza e non rappresentanza soprattutto perché — è stato detto, ma è bene ripeterlo — le donne non sono, non sono mai state, non saranno mai, un gruppo omogeneo, rappresentabile in quanto tale; argomento, questo (se mi si consente lo scherzo), sostanziale, materiale, a favore di quella neutralità della rappresentanza che difendo, ma che non impedisce di lavorare per rimuovere gli ostacoli, non all'esplicitarsi della rappresentanza di genere, ma all'esplicitarsi di una pienezza della rappresentanza.

Queste cifre sono, più o meno, le stesse per l'Italia dall'Assemblea costituente ad oggi, pur con qualche significativa eccezione, come gli anni ottanta, in cui il Partito comunista italiano elesse molte donne parlamentari. Ma sono sostanzialmente le stesse cifre. Il problema è che oggi, diversamente da quanto accadeva cinquanta, trenta o addirittura venti anni fa, le donne sono dappertutto — lo ricordava sia la relatrice sia la ministra Prestigiaco — e spesso ricoprono incarichi di grandissima responsabilità.

Per questo, oggi, la scarsa presenza femminile nelle istituzioni rappresenta forse la cartina al tornasole più efficace di una pericolosa — ecco l'emergenza, ecco il conseguente carattere transitorio, sono d'accordo con la collega Paoletti Tangheroni, delle misure che si adotteranno — distanza tra politica e società. Ieri poteva esserci sintonia tra ciò che accadeva nelle istituzioni e ciò che accadeva, per esempio, negli uffici pubblici; oggi c'è solo distanza. Una distanza che pone più di un interrogativo, di un dubbio e chiede lavoro sul carattere inclusivo della nostra democrazia.

L'onorevole Montecchi e il presidente Maccanico citavano giustamente la crisi della politica e della rappresentanza. Se guardiamo alla società, alla nostra società, attraversata, come tutte le altre società democratiche (ma anche quelle non democratiche sono attraversate, sicuramente in forma diversa, dallo stesso fenomeno), dall'unica rivoluzione vincente del secolo alle nostre spalle, la rivoluzione femminile, la rivoluzione dell'avvenuta libertà femminile (vincente forse proprio perché non mirava, a differenza di altre rivoluzioni, a distruggere e ad annientare l'altro da sé), se guardiamo alla società vediamo — lo ricordava il presidente Maccanico — che, dove si entra per concorso, le donne sono in maggioranza, dove invece si entra per occulta cooptazione, per squadre di potere, le donne sono ai margini.

Regole chiare, quindi, e quando si parla della politica regole chiare significa lavorare per fare del nostro sistema politico, dei nostri partiti, dei nostri schieramenti — vale per tutti — delle nostre coalizioni, dei luoghi aperti, trasparenti, accessibili, comprensibili, luoghi che includano e non escludano, ossia che non siano percepiti dall'opinione pubblica femminile, ma anche maschile, come club esclusivi.

La riforma dell'articolo 51 della Costituzione, dunque, va nella direzione di avvicinare le istituzioni alla società agendo sull'accesso, specificando, cioè, il dettato dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione medesima (mi riferisco al compito

della Repubblica di rimuovere gli ostacoli alla piena uguaglianza dei cittadini e delle cittadine).

Rimuovere gli ostacoli — è stato detto, ma anch'io voglio ripeterlo — non significa prefigurare alcun risultato. Difatti, il testo proposto dalla relatrice non fa riferimento alla nozione di equilibrio della rappresentanza, un impegno al quale sarei stata contraria, a differenza dell'onorevole Boato. Su questo, io ed il collega non siamo d'accordo, non solo perché principio cardine di ogni democrazia è quello che assegna all'elettore e all'elettrice la determinazione del risultato delle elezioni, ma anche per un interesse femminile, specifico in questo caso, di parte.

Nelle audizioni cui ho già fatto riferimento, svoltesi nella scorsa legislatura, il professor Arcidiacono affermò di provare fastidio al pensiero che esista una debolezza femminile. Condivido quel fastidio, anche perché quella debolezza non c'è. Sarebbe irresponsabile, quindi, se il Parlamento inviasse al paese, alle donne, alle giovani donne, un messaggio che, in qualche modo, dicesse loro che noi consideriamo le donne un sesso debole ed incapace di competere. Non è così: quando le regole sono chiare, nei concorsi, le donne vincono! Le donne sono quelle più laureate, quelle che leggono di più. Potrei citare cifre che da tempo l'ISTAT pubblica.

Non sono le donne, dunque, ad essere deboli: è debole una democrazia che spreca risorse, che esclude, che crea barriere e muri tra la società e le sue istituzioni. Lo sottolineava la relatrice Montecchi, poco fa, a proposito di un dibattito politico — anche questo riguarda tutti noi — che allontana le persone, donne e uomini (ma più donne che uomini).

Come ho già detto, considero giusto, oltre che necessario, che le regole siano condivise. Perciò, ho più di una perplessità sulla scelta di introdurre nella Costituzione l'espressione « pari opportunità », per alcune ragioni esposte dal collega Boato e per altre due: anzitutto, per la difficoltà — è stato più volte rilevato, anche se stiamo lavorando per trasformare la

cultura politica e giuridica — a rubricare sotto la voce opportunità l'accesso alle cariche elettive; in secondo luogo, per l'opportunità (si perdoni il bisticcio di parole), richiamata più volte dal presidente Maccanico, di seguire una certa coerenza, anche linguistica, nel testo costituzionale: nel nuovo titolo V della Costituzione si parla, infatti, di parità di accesso e non di pari opportunità.

Pur preferendo, dunque, l'espressione « parità di accesso » — scelta dalla Camera nella scorsa legislatura e contenuta in molte delle proposte di legge costituzionale presentate — la quale, a mio modo di vedere, indica più chiaramente sia l'obiettivo sia il limite della norma, ritengo giusto ed opportuno che a prevalere sulle esposte perplessità sia la necessità di approvare, al più presto, questa modifica costituzionale, il cui iter non inizia oggi: nella scorsa, come in questa legislatura, essa ha coinvolto non solo parlamentari di tutti i gruppi (donne, in prevalenza, ma anche qualche uomo, che ringrazio ancora una volta), ma anche associazioni, gruppi, singole persone, insomma quell'opinione pubblica femminile di cui, troppo spesso, la politica pensa di poter fare a meno e che, invece, costituisce una risorsa per la sua riforma (*Applausi dei deputati Maccanico e Bimbi — Congratulazioni del deputato Maccanico*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, non esprimerò grande entusiasmo per questo cammino che oggi comincia in un deserto dell'attenzione, dell'interesse, del coinvolgimento. Non esprimerò entusiasmo, anche se poi vedremo alla luce del dibattito parlamentare quale scelta operare rispetto al testo che ci è stato illustrato questa mattina.

Credo che ci troviamo di fronte ad un grandissimo problema della democrazia che ha poco a che vedere con tutta la tematica delle pari opportunità, delle quote, del riequilibrio dei numeri. È una grande questione di democrazia, se attri-

buiamo a questa parola innanzitutto il significato ed il valore di un'idea di società, dei principi fondamentali che la reggono, e, dunque, anche dei meccanismi che la rendano operativa. Io non credo che inserire in Costituzione — come sarebbe oggi necessario — l'obbligo di dare rappresentazione adeguata a un mondo fatto di donne e di uomini, non credo che costituzionalizzare l'elemento di fondo che regola i rapporti tra le donne e gli uomini, cioè una asimmetria che ha la sua radice nel corpo maschile e nel corpo femminile — quella asimmetria che fonda l'*habeas corpus* delle donne (e l'*habeas corpus* è principio di cittadinanza, fondativo principio di cittadinanza) — equivarrebbe a ledere il carattere generale dei principi di una Costituzione.

I Costituenti e le Costituenti misero nella Costituzione il lavoro — una parte della società — come fondamento della Costituzione stessa. La Costituzione è sempre un punto di vista ed un incontro di soggettività; è storia, non è un assoluto universale. Credo che, rispetto a questo, l'approccio delle pari opportunità e il rimando a provvedimenti che saranno presi riproduca sostanzialmente il carattere aggiuntivo e superfluo della presenza delle donne non nella rappresentanza, ma nella rappresentazione significativa della realtà, e quindi nella sfera del simbolico che orienta e costruisce conoscenza, immaginario, politica. È una grande questione di democrazia mai risolta nelle storie delle grandi democrazie — quelle occidentali *in primis* —; una questione di democrazia di genere — io la chiamo così —, cioè come pensiamo i rapporti tra uomini e donne nella tensione tra la sfera privata e la sfera pubblica.

Dobbiamo partire da qui, dalla tensione tra la sfera privata e quella pubblica, che costituisce nella nostra Costituzione, che pure io ritengo una delle più avanzate del mondo, un'aporia di fondo perché priva le donne di una pienezza della cittadinanza, mettendo insieme, in una grande contraddizione, il ruolo delle donne nella famiglia ed il ruolo delle donne nella sfera pubblica. Una cittadinanza dimidiata, perché

schiaccia le donne continuamente nella sfera privata; le attribuisce loro per natura, per destino biologico, le competenze familiari laddove le stesse competenze familiari non vengono attribuite all'uomo, tutto destinato alla sfera pubblica.

Si tratta quindi di una questione di democrazia che tocca anche il cuore della Costituzione italiana in uno dei punti che dovrebbero essere focali per dare rappresentazione simbolica e forza culturale alla Costituzione stessa e cioè i rapporti di genere, i rapporti tra uomini e donne.

L'onorevole Boato, poco fa, ci ha fatto un lungo, significativo elenco della situazione relativa alla presenza delle donne negli istituti e nella rappresentanza parlamentare, ma non intendo partire da lì, anche se, evidentemente, sono dati significativi. Desidero invece mettere l'accento sull'oggi, su questo oggi europeo, su cui grande enfasi si sta spendendo da tutte le parti, l'enfasi della prossima Costituzione europea, l'assemblea dei padri costituenti che si è riunita ieri. Ebbene, in questa assemblea, se osserviamo i numeri dal punto di vista della presenza di genere, il *gap* è sconvolgente, eppure siamo nel 2002 e si parla della Carta europea, cioè la Carta dei paesi più ricchi. Se prendiamo come punto di partenza e di riferimento ciò che fino ad oggi è stato detto, ed è stato ricordato poc'anzi anche dall'onorevole Chiaromonte, sulla presenza, il significato, la forza, il valore e le risorse (tema che io richiamo con una certa fatica perché non è solo così), i paesi europei, sicuramente, hanno molte carte da giocare. Ebbene, in questa parte del mondo la Costituzione europea verrà redatta da 105 costituenti di sesso maschile e 17 di sesso femminile: un *gap* enorme che riproduce un *gap* strutturale di fondo, radicato nel cuore della società, nella cultura, nell'immaginario collettivo e, voglio dire di più, nei processi di antropologizzazione della vita politica ed in quella stessa modernità, la nostra, che ha posto sul processo della storia la dimensione, la pratica, l'aspirazione alla democrazia.

Voglio riportare un ragionamento emblematico, estremamente significativo e il-

lustrativo svolto da Vezio Crisafulli in margine alla sentenza del 18 gennaio 1957 con cui il Consiglio di Stato ribadiva l'esclusione delle donne dalla magistratura ordinaria. In quegli anni le donne e l'UDI manifestavano la loro volontà di rompere l'inaccessibilità per le donne alle cariche per la magistratura, dichiarando manifestamente infondata la sentenza e sostenendo l'incostituzionalità della norma del 1941 che escludeva le donne dal concorso per uditore giudiziario. Vezio Crisafulli spiegò quali fossero le vere radici culturali e non giuridiche di tante resistenze all'applicazione dell'articolo 51 della Costituzione: «Anche in molti che non sono affatto, o non si considerano, retrivi e codini, l'idea di essere giudicati da donne provoca un senso di fastidio nel quale confluiscono moventi irrazionali sedimentati da generazioni nel fondo dei nostri animi e persino veri e propri complessi ancestrali, né ho ritengo a confessare che una tale reazione istintiva ed emozionale la conosco bene io stesso per esperienza diretta, ragione di più per sentirci in dovere di fare appello a tutte le nostre facoltà critiche e razionanti visitando le tenebre dell'irrazionale e con esse disperdendo gli *idola tribus*».

Questa ancestralità, di cui con tanta sapienza parla Crisafulli, è il corpo delle donne ed è la funzione domestica familiare privata a cui l'ordine storico, incardinato sul dominio maschile e su forme antiche e moderne di patriarcato, ha consegnato le donne, donne fattrici, donne contenitori — dicevano, ed io dico, le femministe — di genealogie maschili, corpo di donne sottoposto, quindi, ad un processo di privatizzazione, di esclusione dalla cittadinanza e, dunque, dal diritto della comunità maschile. Se non si rimette in discussione tutto questo, è difficile affrontare adeguatamente oggi la questione della cittadinanza e della democrazia di genere.

Ho speso una parte importante della mia vita politica per fare affermare il principio democratico della presenza delle donne nella vita pubblica nel senso prima ricordato anche dall'onorevole Chiaro-

monte (senso che condivido) cioè non come rappresentanza di genere, ma come pienezza della rappresentanza politica, a partire dalla pienezza costituzionale, dalla necessità di una pienezza costituzionale nella rappresentazione della realtà sociale. Ebbene, oggi devo confessare un mio disagio, in quanto tale discussione avviene in un contesto di miseria simbolica; voglio sottolineare questo fatto: parlo di contesto di miseria simbolica perché esso è remoto, lo ripeto, è remoto rispetto alle grandi passioni femminili e femministe che nei decenni passati, su tale questione, animarono un dibattito, un'esperienza, una riflessione ed un pensiero. Credo che l'Assemblea debba riconoscere quale sia l'origine di tale discussione e della possibilità, magari, di compiere un passo piccolissimo, ma sempre un passo, nel senso della democrazia, nel senso dell'accoglimento di questo principio. È stato il movimento delle donne, sono state studiose, filosofe, politiche legate al femminismo, a porre tale questione, a sostenere un punto di vista, ad elaborare un pensiero in grado di capirlo, in grado di orientare la coscienza, la cultura, la pratica, le scelte.

Tutto questo è molto remoto rispetto al contesto di oggi, non c'è più. Non c'è più attenzione, non si ragiona più intorno alla questione della democrazia, se essa sia incompiuta o deficitaria o incolmabile dal punto di vista del rapporto tra i due generi. Incolmabile, dico, e da questo punto di vista ribadisco uno scarso entusiasmo per il testo proposto, se non si ripensano alla radice quei rapporti e non si dislocano su un altro piano filosofico, culturale e pratico le scelte che ne conseguono.

Il contesto è miserevole anche perché il dibattito avviene a luci spente: qualche *flash* di agenzia e qualche donna invitata in qualche salotto televisivo, ma nessun investimento nel tentare — credo sia il punto nodale — la rappresentazione politico-simbolica per dare senso a quello che sta avvenendo, a quello che può significare, dal punto di vista del rapporto tra donne e uomini, la modifica dell'articolo

51. Sarà uno dei tanti disbrighi legislativi, forse seguito da qualche provvedimento di buonsenso, ma nulla di più.

Se chiedete ad un universitario o, purtroppo, ad una universitaria di buoni studi liceali che cosa sia stato il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, recante norme sull'estensione alle donne del diritto di voto, adottato durante il secondo Governo Bonomi, e perché vi sia stata la necessità di una correzione, operata dal decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946, recante norme per l'elezione dei deputati alla Costituente (correzione che avvenne dopo un dibattito tutt'altro che scontato nel paese), vi risponderà che non ne sa nulla.

Il decreto luogotenenziale del 1945 affermò il diritto delle donne al voto; quello del 1946 estese il diritto all'elettorato passivo. Tutto ciò non è entrato nella storia della rappresentazione culturale e simbolica della Repubblica. La storia delle donne non entra mai a dare senso alla storia e non illumina, nel nostro caso dall'interno, l'idea della democrazia e della cittadinanza. Ciò che fanno le donne è aggiuntivo e non significativo, non trasformativo del senso del simbolico.

È successo in un contesto straordinario dal punto di vista della democrazia: quello della Resistenza e della Costituzione repubblicana, contesto che ha dato luce dall'interno alla democrazia, la stessa di cui oggi ancora usufruiamo, nonostante — mi duole dirlo — i tentativi di smottamento dall'interno che questa maggioranza sta operando.

Figuriamoci se il disbrigo di un atto parlamentare — come rischia di essere quello che ci accingiamo a fare — possa avere un qualche significato di rappresentazione con ciò che sta avvenendo nel contesto attuale e che costituisce l'altro aspetto di quella miseria democratica di cui sto parlando.

Credo che quanto echeggiato in quest'aula nei giorni scorsi sul dispotismo dolce, sulla dittatura della maggioranza o sulla deriva neoassolutistica del potere politico abbia a che vedere con la demo-

crazia e, rispetto a ciò, il problema di una modifica che vada nel senso di aprire uno spazio ai rapporti tra i generi (perché si tratta di questo e non di una riformulazione) rischia di essere non solo annegato completamente, ma non significativo per ridare slancio e significato alla democrazia.

Le grandi questioni democratiche nella storia hanno sempre costruito un soprassalto di soggettività critica, hanno favorito una trasformazione in avanti, radicale ed avanzata, della democrazia. Ciò rischia di non avvenire affatto con questa proposta di legge e con gli esiti che scaturiranno da questa discussione: tutto si ridurrà alla *vexata quaestio* delle quote o delle pari opportunità o del riequilibrio della presenza, probabilmente fornendo strumenti volti soprattutto a realizzare la possibilità di una maggiore partecipazione alle adette ai lavori e non una profonda modifica del corpo sociale.

Voglio parlare del circolo virtuoso che tra gli anni settanta e gli anni ottanta ha posto la discussione sulla pienezza della rappresentanza politica e sulla pienezza della cittadinanza nell'unico modo efficace e veramente democratico che può essere pensato dal punto di vista sia dei rapporti tra i generi, sia del pensiero dell'esperienza del genere femminile.

Per la prima volta in quegli anni la rappresentanza femminile assume rilevanza politica e non viene affrontata in termini di ritardo storico o di difetti nel funzionamento della democrazia, ma come questione centrale nell'ordinamento politico e statutario. La scarsa presenza femminile nelle istituzioni viene, infatti, ricondotta direttamente alla natura del patto sociale il quale non assume i rapporti tra i sessi tra quelli costituenti l'ordine politico come fu, ad esempio, nella Costituzione del 1948, il lavoro. Tradizionalmente, invece di interrogarsi su questa rappresentazione mutilata della realtà, si era preferito ignorare la matrice monosessuata dei sistemi politici moderni, compresi quelli democratici, riducendo il problema ad un'insufficiente apertura nei confronti delle donne.

Oggi vi è la torsione che dicevo prima: anziché l'insufficiente apertura nei confronti delle donne come soggetto debole, la non sufficiente apertura nei confronti delle donne come risorsa, come ricchezza, come forza. Il problema non è questo, il problema è in radice il patto, al di là di quanto le donne siano in grado di fornire in termini di risorsa, ricchezza, bellezza e forza.

L'esclusione non fu né una dimenticanza, né un ritardo, ma rappresenta uno degli elementi costitutivi del patto sociale medesimo. Cosa fu alla radice di tale esclusione costituente lo ha spiegato bene Pierre Rosanvallon: è l'uomo che polarizza la nuova figura dell'individuo nella democrazia moderna, mentre la donna diventa la custode dell'antica forma del sociale, da allora in poi limitata alla famiglia. Nella modernità avviene una separazione netta tra la sfera privata e la sfera pubblica, tra la famiglia e la vita sociale. Essendo identificata con la comunità familiare, la donna è spogliata dell'individualità, dell'elemento costitutivo della democrazia moderna, cioè il patto tra individui liberi, autodeterminati ed autonomi e, dunque, muniti del diritto all'*habeas corpus*, alla responsabilità del proprio corpo.

Nella democrazia matura del nostro secolo il legame fra la donna e la famiglia viene rafforzato sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista giuridico. Si costruisce intorno a questa separazione, ad esempio, quel tipo di Stato sociale che i vari femminismi hanno criticato perché radicato nell'idea di una naturale predisposizione e funzionalità delle donne a mantenere in piedi il privato, la famiglia, un prolungamento della funzione di riproduzione della specie.

Questo è il vero nodo, il nesso tra individualità, cittadinanza e individualità pubblica, mutilata in radice per le donne, in ragione di questo loro schiacciamento biologico sulla sfera della riproduzione, della maternità, del privato e della famiglia.

Oggi, siamo in un contesto in cui questa commistione, questa confusione tra la sfera privata e quella pubblica, tra la

donna obbligata ad essere madre e il padre, l'uomo non obbligato ad essere padre (sminuendo la sua funzione e il suo ruolo pubblico): questo è il punto. Mentre si dà per scontato che l'uomo occupi la sfera pubblica e la sfera esterna alla famiglia, si è rimesso in movimento un'idea di restaurazione culturale che nega questo automatismo per le donne, cioè le stesse tornano ad essere viste come incardinate intorno alla loro funzione biologica.

Tutto ciò non vale per gli uomini, non vale per il loro obbligo materno, non vale nella gravidanza e nell'automatismo culturale e simbolico che vale per le donne. Sono rimessi in discussione elementi fondativi della cittadinanza moderna, come, appunto, il rapporto tra il corpo e la legge, tra la responsabilità del corpo e il rapporto tra privato e pubblico.

Credo che una discussione di questo genere non possa non affrontare alla radice anche gli aspetti relativi al dibattito che, per esempio, si sta sviluppando nella Commissione affari sociali sul diritto al riconoscimento giuridico dell'embrione come soggetto. Questa discussione pone un cuneo nel diritto della donna alla responsabilità del proprio corpo e, quindi, a quell'idea di un *habeas corpus* asimmetrico rispetto all'*habeas corpus* maschile, perché il corpo è quello che si ha, non è una metafora generale di qualcosa di astratto. Il corpo è il corpo ed esso è fondativo del diritto, della legge e della modernità.

La sottrazione del proprio corpo all'arbitrio del signore fu il punto di partenza dei processi della democrazia moderna. La sottrazione del proprio corpo alla legge maschile, al controllo del corpo, all'essere quel corpo concepito come subalterno al processo di mantenimento di un dominio e di un diritto maschile — e, quindi, condannato ad essere giuridicamente minore rispetto alla pienezza della soggettività maschile — è il punto reale che fa la differenza tra una democrazia che aggiunge qualche posto alle donne e una democrazia che ridisegna in radice le coordinate del patto sociale tra donne e

uomini, attribuendo alle donne la pienezza di responsabilità, di autodeterminazione e di responsabilità delle scelte relative al proprio corpo.

Abbiamo assistito e — per quello che mi riguarda, insieme ad altri — abbiamo contrastato un'idea della pienezza del corpo che alcuni esponenti della maggioranza — alcuni ma, poi, alla fine è la maggioranza che se ne è fatta carico — hanno relativamente al corpo di chi ha ricchezza.

In quel corpo politico — secondo la legge votata ieri — è incorporata addirittura l'impresa, una pienezza assoluta del corpo dei possessori di ricchezza, che non possono essere scissi da quella ricchezza e dall'impresa nell'esercizio del loro essere cittadini.

Bene, alle donne storicamente si nega — e oggi il rischio è che si neghi anche politicamente e culturalmente — il diritto ad essere sovrane, signore, responsabili, autodeterminate del proprio corpo. Dunque, si mette in tensione il corpo delle donne con l'embrione, prescindendo dall'unico modo per risolvere questo problema, vale a dire dalla responsabilità femminile attribuendo, invece, ad altri, ad un terzo (tribunali, uomini, dottori, scienziati) il potere di decidere. Questo è il nodo.

La discussione su questo grande problema di democrazia decollò attraverso un pensiero delle donne, alle quali — ripeto — dobbiamo dare riconoscimento, in particolare, alle donne del movimento, alle femministe che hanno studiato e hanno decostruito l'ordine del maschile. Tuttavia, ciò avvenne grazie ad un circolo virtuoso costituito dalle grandi lotte degli anni settanta, nelle quali fu affermato, nella pratica e nel pensiero, il principio dell'autodeterminazione, e dalla riflessione degli anni ottanta che condusse, a partire da questo circolo virtuoso, le donne ad irrompere nella sfera pubblica come protagoniste del proprio destino. Questo fu il circolo virtuoso che, oggi, nei fatti è spezzato e che rischia — proprio attraverso questa spezzatura — di ridurre tutta la questione ad un marchingegno istituzionale che, probabilmente, assicurerà qual-

che posto in più, ma non contribuirà affatto a risolvere il problema e a garantire quei grandi processi di trasformazione in avanti della democrazia. Tali processi sono stati sempre connessi ai momenti in cui i soggetti si sono organizzati e hanno posto in discussione, grazie alla democrazia — che, comunque, costituisce un bene prezioso —, i meccanismi e li hanno spinti in avanti per un arricchimento e una trasformazione che, nel passato, ha avuto valore, per tutti e per tutte, come dovrebbe avere un passo in avanti, una ricollocazione della democrazia, su questa grande questione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà un caso — quel caso che la storia parlamentare dovrà interpretare —, ma stamattina solo il gruppo della Margherita si presenta fisicamente in aula, durante la discussione dell'articolo 51 della Costituzione, come paradigma di quella democrazia sessuata che dovremmo realizzare. Infatti, il gruppo è rappresentato da un uomo e una donna: un grande esperto di diritto costituzionale e una sociologa; il diritto e la società che, in generale, si confrontano in questa discussione.

Il corpo è un luogo sociale e personale dell'identità sessuata. Non si può vivere e neppure rappresentarsi se non a partire dalla propria esperienza immediata di essere qui — anche in quest'aula — con il proprio corpo. Esserci in due — donna e uomo — significa dare rappresentazione alla dualità che forma e significa l'universo societario e la sua riproduzione biologica e culturale. Certo, personalmente, vivo tutta l'ambivalenza di essere in quest'aula portatrice anche del disagio di una storia sociale femminile in cui il genere cui appartengo è stato, e spesso viene, costantemente rimosso dalla politica proprio a partire dal corpo, inteso come luogo sociale dell'identità sessuata e non come mero aspetto fisico.

Tuttavia sono e siamo qui, donne e uomini. Sono qui anche con la sicurezza

tranquilla rappresentare un genere (al contrario di quello che sembrano pensare le colleghe Chiaromonte e Deiana), convinta però che la mia appartenenza sociale, e non biologica, alla storia del genere femminile mi fa, di per sé, rappresentante dell'umanità in senso universale, se l'umanità è costituita culturalmente dalle relazioni di genere tra uomini e donne. L'esperienza umana della costruzione del sociale, e non soltanto del politico, è esperienza sessuata: dunque, siamo in rappresentanza di un genere. Ma la rappresentanza di genere non può acquistare il suo senso pienamente universalista se i due generi non ci sono, su un piano di eguaglianza, in senso reale e simbolico.

Questo è il mio approccio alla discussione. Certamente, l'articolo 51 della Costituzione, soprattutto se approvato nella formulazione proposta dalla Commissione, fa avanzare i principi di implementazione della cittadinanza di genere, tra donne e uomini, e delle donne e degli uomini, se accettiamo una definizione sessuata di universalismo. Tali principi sono indicati in nuce o esplicitamente negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Non sono una costituzionalista, ma trovo un po' curiosa la rimozione dell'articolo 2 della Costituzione da questa discussione.

Occorre riconoscere che il legislatore costituzionale del 1947 è stato assolutamente lungimirante: a causa dell'articolo 2, si propone una implementazione dei diritti umani man mano che questi fattivamente si ampliano nelle varie società, anche relativamente alle «formazioni sociali ove si svolge la personalità» degli individui. Sarebbe difficile, vista la passione con cui donne e uomini qui partecipano alla vita politica, sostenere che i partiti non siano formazioni sociali dove si svolge la personalità individuale e che oggi le pari opportunità di accesso alla cittadinanza politica non facciano parte di diritti umani costituzionalizzati nelle Carte internazionali.

D'altra parte, l'articolo 3 della Costituzione ci consente di leggere, ogni qual volta l'articolo scrive «uomo», che quella dizione significa «donne e uomini».

Donne e uomini: l'articolo 3 della Costituzione ci consente assolutamente questa traduzione del termine monosessuato e, quindi, ci consente di leggere anche il termine « persona umana », utilizzato al comma 2 dell'articolo 3, come « donna e uomo ». Questa è la radice di una democrazia sessuata.

Se la legislazione italiana sulle pari opportunità in senso specifico risale agli anni ottanta, tuttavia, una lettura combinata degli articoli 2 e 3 della Costituzione, con il riferimento specifico nell'articolo 3 alla rimozione degli ostacoli, ci dice che le pari opportunità non indicano un principio di parità come indifferenza alle differenze. La rimozione degli ostacoli è orientata dai tre pilastri di una democrazia sessuata cui dovremmo far riferimento per l'implementazione della legislazione ordinaria.

Prima di tutto la libertà e l'uguaglianza: certamente, si tratta di principi formali di parità di accesso alle opportunità da parte di cittadine e cittadini; tuttavia, la sottolineatura nello stesso comma del criterio di « pieno sviluppo della persona umana » non può che riferirsi a condizioni sostanziali e concrete che devono essere disponibili a donne e uomini affinché esse/essi si realizzino pienamente anche nei pubblici uffici, a partire da quelli di rappresentanza politica. Quindi, i valori costituzionali di riferimento per le pari opportunità si ritrovano negli articoli 2 e 3. Da questo punto di vista, se l'Assemblea approverà la proposta modifica dell'articolo 51 della Costituzione, noi non faremo altro che aprire una strada all'implementazione già scritta dai padri e dalle madri della nostra Carta costituzionale.

Che la donna sia pienamente persona umana, soggetto morale capace di concorrere con le sue capacità di intelligenza, giudizio, ragione e passione, ad ogni aspetto della vita associata, non è un'acquisizione automatica della cultura umana e neppure della cultura o delle culture occidentali. Siamo eredi, noi europei ed europee, noi mediterranei, di principi monosessuati relativi alle culture della *polis*, di gerarchie presupposte tra dignità spiri-

tuale e funzioni di governo, di eguaglianza definita indifferente alle differenze culturali. Questi principi, pur nel loro progressivo dispiegarsi verso la definizione del moderno Stato di diritto, tuttavia hanno implicitamente o esplicitamente convenuto che il patto di cittadinanza fosse fondato su varie forme di legittimazione dell'esclusione delle donne. Le contraddizioni della cittadinanza moderna, come ci ricordano politologhe eccellenti, da Carol Pateman ad Iris Young, a Elena Varikas, nascono proprio da questa convenzione tacita o esplicita, di esclusione delle donne dalla sfera pubblica. Ma già Weber riconosceva la radice della modernità nella separazione tra sfera privata familiare e sfera politica e produttiva, sulla quale, del resto, Rousseau, nell'*Emile* e ne *La nouvelle Héloïse*, aveva fondato la costruzione segregata e gerarchizzata dell'identità maschile e femminile: la prima adatta ai commerci del mondo e al governo; la seconda segregata in una funzione subordinata, ma necessaria, nella maternità come costruzione sociale.

Dobbiamo ringraziare il coraggio delle costituenti e dei costituenti i quali, reagendo ad un periodo oscuro di emarginazione sistematica delle donne dalla sfera pubblica, previdero oltre che il principio di pari opportunità, di cui all'articolo 3, letto alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, anche una esplicita formulazione sessuata della sfera pubblica, riferendosi ad ambedue i generi negli articoli 48 e 51 della Costituzione.

Inoltre, se la nuova formulazione dell'articolo 51 verrà approvata, si realizzerà in pochi mesi una duplice espressione di volontà costituzionale a favore della reale esplicazione di quell'universalismo dei diritti a cui ci richiamano anche le carte internazionali dalla fine della seconda guerra mondiale. Il nuovo articolo 117 della Costituzione in parte è già in via di attuazione, e ci attendiamo, quando il percorso degli statuti regionali sarà completato e quando le leggi regionali elettorali saranno tutte definite, che la scommessa del federalismo comporti anche un allargamento della democrazia sessuata.

Ritornando al testo in discussione, l'attuale formulazione della Commissione appare più felice di quella proposta nel disegno di legge, perché promette, anche se non garantisce, più di ciò che sia già stato garantito. Il riferimento ad appositi provvedimenti successivi è molto importante perché, a partire da questa dizione, la legge ordinaria potrebbe rendere effettivo il per ora disatteso articolo 49 della Costituzione. Questa norma, riguardante esplicitamente i partiti politici, recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Se noi leggiamo questo testo alla luce degli articoli 2 e 3, ci viene più di qualche perplessità sul fatto che i partiti attuali, in questo momento, rappresentino davvero uno strumento di democrazia. Infatti, appare molto dubbio che sul piano delle forme organizzative, i partiti — tutti i partiti — concorrano con metodo realmente democratico a determinare la politica nazionale. Se il metodo democratico corrispondesse a quel che già si prevedeva negli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, dovremmo vederne gli effetti in una presenza statisticamente rilevante delle donne a tutti i livelli della vita dei partiti, con effetti rilevanti nel riequilibrio della rappresentanza.

Se il costituente ha creduto di indicare ai partiti il metodo democratico per la determinazione della politica nazionale, forse si potrà, a seguito dell'approvazione dell'articolo 51, forzare anche nella legge ordinaria la resistenza dei partiti, affinché la democrazia sessuata sia un po' più realizzata. Per ora non è così. Alisa Del Re — una studiosa italiana di scienza della politica ben nota nel dibattito internazionale — ha condotto, in uno studio comparato europeo, una ricerca sulla selezione delle candidate e dei candidati da parte dei partiti italiani, dalle più recenti elezioni amministrative a quelle politiche. Si sono avuti risultati non sconvolgenti dal punto di vista conoscitivo, dei quali si vedono gli effetti anche in questo Parlamento. Se il metodo esplicito appare, solo

talvolta, indubbiamente non democratico, quello implicito risulta contraddistinto da cooptazione prevalente tra uomini, attraverso reti prevalentemente maschili.

Può la legge — ci riferiamo ora alla legge ordinaria, che speriamo seguirà — modellare i comportamenti? Solo in parte, come ben sappiamo, e in moltissimi casi non vogliamo neppure che la legge imponga comportamenti virtuosi, quando questo apparisse contrario ad una concezione liberale di rispetto della libertà degli individui e della libertà di associazione. Eppure, quando dopo più di vent'anni dal dettato costituzionale la legge ordinaria rese effettiva la parità tra i coniugi, entrando fino nelle relazioni intime e non solo nella sfera della vita privata, non si ebbero nel dibattito politico le stesse reazioni difensive, come quelle che, in tempi recenti, vi sono state per rendere non effettivo l'accesso delle donne alle cariche elettive (mi riferisco al dibattito nel 1993 e nel 1995 sulla legislazione elettorale ed anche alla sentenza richiamata della Corte costituzionale). Facciamo una semplice constatazione: oggi, il diritto di famiglia, per quanto perfettibile, è stabilito su principi formali e, in parte, sostanziali di democrazia sessuata. Gli effetti si vedono: uno di essi è relativo all'aumento della scolarizzazione femminile. La democrazia sessuata che governa le relazioni tra i genitori — l'unico luogo istituzionale dove essa è statuita e sanzionata — ha permesso di rimuovere i pregiudizi nei confronti delle capacità intellettuali delle donne, che i nostri nonni, ed in parte anche le nostre norme, condividevano. È vero che gli effetti della segregazione formativa femminile si sono avvertiti sino alla metà degli anni ottanta, e che ancora vi è una forte segregazione professionale delle donne in molti settori, però oggi, anche i migliori risultati scolastici femminili rispetto a quelli maschili, ci permettono di registrare gli effetti del cambiamento a monte della democrazia nella famiglia. Madri e padri si sono virtuosamente alleati per aiutare la società a vincere pregiudizi atavici sull'intelligenza femminile.

Dunque, si può rimuovere non a causa della sola legge, ma con l'aiuto della legge, un processo di negazione della sessuazione della democrazia.

Oggi il legislatore, intervenendo con legge ordinaria, sarà così coraggioso da rendere effettiva la democrazia di genere anche nei partiti? È questa la domanda che rivolgo anche a me stessa. I partiti si faranno carico in Parlamento, ma anche nei loro statuti e principi regolativi interni, di implementare quella democrazia di genere, che da circa trent'anni abbiamo introdotto nella vita privata? È possibile: la legge deve avere questa funzione.

Prendiamo esempio dalla recente legislazione della Francia. La legge francese sulla parità non corrisponde al meccanismo delle quote, perché parte dal principio che la popolazione francese vede *grosso modo* la presenza del 50 per cento donne e uomini. Ricordare questo è molto importante per fare un ragionamento che ci permetta poi di rimuovere anche le difese della legislazione e della giurisdizione costituzionale degli anni novanta.

Procediamo su quella strada, che è quella indicata anche dall'esperienza delle scuole di politica delle donne in Italia. Ricordiamo che chiedere pari condizioni di accesso non significa assolutamente sostenere una domanda di garanzia di successo. Non vogliamo un'ammissione di debolezza delle donne nella legislazione, bensì un'implementazione di criteri formali e sostanziali per l'uguaglianza e la libertà, nel riconoscimento del valore delle differenze. A questo proposito, vorrei indirizzare al Governo, e alla ministra Prestigiacomo, in particolare, una raccomandazione in relazione alla Convenzione europea: non guardiamo solo alla Francia, ma all'Europa, a quell'Europa che vara, forse, il suo trattato costituzionale.

Il Parlamento, certo, ma anche il Governo dovranno impegnarsi affinché nella Carta europea vi sia un segno forte e reale dell'implementazione della democrazia sessuata capace di aiutare anche il progredire della cittadinanza politica delle

donne nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, non intervengo come presidente della VI Commissione, bensì come parlamentare ed esponente di una tradizione politica, quella mazziniana e repubblicana che, fin dalla metà dell'ottocento, pose il problema della condizione femminile, della parità dei diritti, del diritto di voto come un punto fondamentale; intervengo anche per aver constatato nel Parlamento europeo, di cui sono stato membro per molti anni, l'autenticità di quelle cifre citate prima dall'onorevole Boato sulla rappresentanza di donne nei Parlamenti di vari paesi europei e dell'Italia. Il Parlamento europeo è composto, per la parte settentrionale dell'Europa, da delegazioni che sono sostanzialmente composte dal 50 per cento di donne e di uomini; man mano che si scende verso il sud e, in particolare, si arriva in Italia, la condizione è molto diversa.

Esprimo quindi, un appoggio pieno al provvedimento predisposto dalla Commissione affari costituzionali e dalla relatrice Montecchi, con l'auspicio che possa essere approvato molto rapidamente e, soprattutto, che la formulazione della norma di revisione costituzionale consenta di approvare provvedimenti legislativi appositi, come recita il testo, che possono consentire la realizzazione di una condizione di eguaglianza nella rappresentanza.

È chiaro che il problema riguarda le istituzioni politiche dove constatiamo questa condizione. Sarei favorevole — lo sono stato, quando si pose la questione concretamente prima della sentenza della Corte costituzionale — al sistema delle quote nelle candidature, con la precisazione (fornita dall'onorevole Montecchi e che mi trova d'accordo) che tali misure debbono durare per il tempo che risulti necessario; si deve trattare di misure provvisorie temporali fino all'obiettivo della realizzazione di una uguaglianza concreta.

Naturalmente penso, in rapporto a quanto affermato dall'onorevole Boato, che sia meglio formulare la proposta nel modo in cui è formulata oggi, cioè con la previsione di una modifica costituzionale da cui derivino norme sostanziali che possano introdurre, penso anche con il sistema delle quote per quanto riguarda le elezioni nazionali e locali del nostro paese, una rappresentanza femminile.

Naturalmente vi è il problema, lo vedremo quando si procederà all'attuazione, che l'attuale formula elettorale del nostro paese, con collegi uninominali, crea una evidente difficoltà.

È difficile pensare ad una normativa sulle quote che investa la rappresentanza nei collegi uninominali. Ciò, a mio avviso, rappresenta anche un'ulteriore ragione per la quale il Parlamento dovrebbe affrontare una modifica della legge elettorale che — sbagliata per tante ragioni e non è questa la sede o il momento per esaminarle — se riformulata in termini più proporzionali e con sistemi di lista potrebbe consentire anche una soluzione migliore a questo problema.

Vi è, quindi, un sostegno incondizionato alla normativa in esame, sperando che il cammino di questa revisione sia molto rapido, al fine di consentirci di compiere finalmente ciò che risulta necessario a portare una condizione equilibrata tra uomini e donne al vertice delle nostre istituzioni politiche.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1583)***

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (2319) (ore 11,22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari ed organi amministrativi della Croce rossa.

***(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2319).***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo, ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che le Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Garagnani, ha facoltà di svolgere la relazione.

FABIO GARAGNANI, Relatore per la VII Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della VII Commissione, svolgerò una breve relazione sui temi riguardanti la competenza della Commissione medesima, in particolare con riferimento all'articolo 4 che reca disposizioni varie in materia universitaria.

Non posso esimermi dal riferirmi al contesto generale cui questo provvedimento fa riferimento: in particolare, al comma 1 dell'articolo 4 che precisa che è prorogato di un anno il termine entro il quale le università sono chiamate ad ade-

guare l'ordinamento dei corsi di studi alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici, definito in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. La disposizione in particolare novella l'articolo 6, comma 6, della legge n. 370 del 1999, il quale dispone, sanzionando l'eventuale inadempienza con la sospensione dei finanziamenti previsti per l'ateneo da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, che l'adeguamento degli ordinamenti didattici degli atenei debba avvenire entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che individua le classi dei nuovi corsi di studio.

Sottolineo inoltre che, dal momento che le classi delle nuove lauree triennali sono state definite con decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2000, il termine andrebbe in scadenza il 19 aprile 2002. Per effetto della disposizione recata dal comma 1 in esame, tale termine viene prorogato al 30 aprile 2003. Con una ulteriore modifica, il terzo comma è stato sostituito.

Con riferimento al comma 2, esso è volto a definire, in modo puntuale, i confini dell'autonomia statutaria delle università. In primo luogo, esso riconduce all'autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell'elettorato attivo alle cariche accademiche e della composizione degli organi collegiali; in secondo luogo, tale disposizione prevede che l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento venga esteso, nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, anche ai professori di seconda fascia.

La disposizione interviene in un contesto — mi preme ribadire questo aspetto — contrassegnato da un prolungato e diffuso contenzioso in sede di giustizia amministrativa, incentrato essenzialmente sulla questione della titolarità delle competenze normative in ordine alla disciplina della composizione degli organi universitari e dell'elettorato attivo e passivo.

In particolare, mentre molte università hanno adottato, nel corso del tempo, statuti recanti norme relative anche a tali

profili, la giurisprudenza amministrativa è ripetutamente intervenuta con censure di illegittimità, evidenziando che tali materie, in quanto attinenti allo stato giuridico del personale, restano riservate alla competenza normativa statale, non rientrando, quindi, nell'ambito dell'autonomia statutaria delle università.

Il comma 3 dell'articolo 4, come ho detto poc'anzi, prevedeva la proroga fino al 31 ottobre 2002 del mandato dei componenti del consiglio universitario nazionale, organo consultivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, introducendo una deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che fissa in quattro anni la durata dell'organismo. Come ho detto prima, con una modifica introdotta in Commissione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il consiglio universitario, nominati con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato prorogato fino al 30 aprile 2003. Desidero ribadire, anche se la cosa è nota, che il consiglio universitario nazionale è stato nominato, da ultimo, con decreto ministeriale del 10 dicembre 1997 e che la scadenza naturale era, quindi, fissata al 10 dicembre 2001. Occorre considerare, peraltro, che la disciplina generale in materia di proroga degli organi amministrativi prevede che gli organi non ricostituiti entro il termine di scadenza siano prorogati per non più di 45 giorni; decorso tale termine, gli organi decadono con invalidazione automatica degli atti eventualmente adottati.

La relazione governativa che accompagna il provvedimento motiva la disposizione di proroga in esame con l'esigenza di dare continuità all'opera svolta dall'attuale consiglio nella valutazione dei nuovi ordinamenti didattici adottati dagli atenei in attuazione della riforma dei percorsi universitari. Nella relazione si fa cenno, fra l'altro, all'esigenza di valutare la necessità di provvedere al riordino dell'organo. Infatti, il consiglio universitario nazionale, organo consultivo del ministero, in rappresentanza delle diverse componenti del

mondo universitario, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che ne hanno interamente ridisegnato le funzioni, la composizione e le modalità di elezione. Sappiamo che questo organismo è composto da tre membri eletti dalla conferenza permanente dei rettori delle università italiane, da quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università, da otto rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio nazionale degli studenti e da tre membri (un professore ordinario, un associato ed un ricercatore), in rappresentanza di ciascuna delle aree omogenee di settori scientifico-disciplinari da individuarsi, in numero non superiore a 15, con apposito decreto ministeriale.

Ritengo di avere illustrato, per la parte di mia competenza (la Commissione cultura è interessata soltanto all'articolo 4 del provvedimento, sul quale mi sono abbondantemente soffermato), le motivazioni alla base della relazione che, a nome della Commissione, ho ritenuto di svolgere in questa sede.

PRESIDENTE. Il relatore per la XII Commissione, onorevole Moroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

CHIARA MORONI, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, il provvedimento di urgenza al nostro esame prevede il differimento di alcuni termini, allo scopo di assicurare la continuità di talune disposizioni, in assenza delle quali si creerebbero difficoltà di gestione e o funzionalità nell'assistenza sanitaria e nell'organizzazione universitaria, con conseguenti pregiudizi per l'utenza.

L'articolo 1 differisce dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 il termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, disposta dal decreto legislativo n. 229 del 1999, rinviando ai contratti collettivi per le modalità applicative della disposizione. Il termine del 1° febbraio 2002 era stato recentemente stabilito in sede di conversione del decreto-legge n. 347 del 2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

La proroga ha lo scopo di non cristallizzare incondizionatamente il suddetto termine entro cui opera la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza medica ed il conseguente passaggio al regime di esclusività dei rapporti di lavoro, anche in vista di una prossima disciplina più organica dell'intera materia.

Tale previsione, oltre a modulare gli attuali vincoli che limitano l'autonomia professionale, consente altresì risparmi di spesa, derivanti dal mantenimento del rapporto non esclusivo, per i soggetti interessati, con conseguente mancata attribuzione agli stessi dell'indennità di esclusività.

L'articolo 2 proroga di un anno il termine fissato al 31 dicembre 2001 per l'applicazione della procedura di negoziazione dei prezzi dei farmaci anche ai medicinali utilizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. Qualora il termine previsto dalla delibera del CIPE non venisse differito, il prezzo dei farmaci registrati con procedure di mutuo riconoscimento verrebbe stabilito secondo la modalità di fissazione del prezzo medio europeo. In conseguenza di ciò, i farmaci di mutuo riconoscimento potrebbero avere un prezzo e quindi accedere al rimborso soltanto dopo la commercializzazione almeno per un anno in quattro paesi europei (due paesi con prezzo amministrato e due con prezzo libero).

Tale procedura comporterebbe un ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi, disallineando i nostri livelli di assistenza farmaceutica rispetto agli altri paesi europei. Si verrebbe così a creare un'intollerabile situazione discriminante sul piano assistenziale. In definitiva, nel caso in cui la procedura di negoziazione del prezzo ai fini della rimborsabilità non dovesse essere più applicabile, l'immissione in commercio di farmaci di grande valore terapeutico ed altamente innovativi, quali sono quelli autorizzati con la procedura di mutuo riconoscimento, potrebbe subire un notevole ritardo, arrecando grave pregiudizio alla cura di patologie,

non diversamente garantita dal servizio sanitario nazionale. Per tali ragioni è previsto il differimento alla data del 31 dicembre 2002.

L'articolo 3 amplia il numero dei componenti della commissione nazionale per la formazione continua, al fine di garantire una adeguata rappresentanza delle regioni e delle categorie professionali interessate. La Conferenza Stato-regione, nella seduta del 20 dicembre 2001, ha sancito l'accordo fra il ministro della salute e le regioni per la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale in materia di formazione continua, di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Nel predetto accordo si è convenuto, tra l'altro, di integrare gli attuali rappresentanti delle regioni in seno alla commissione nazionale per la formazione continua. Tale integrazione è stata concordata per coinvolgere e responsabilizzare maggiormente le regioni in materia di educazione continua in medicina e in ragione del mutato quadro normativo sul riparto delle competenze in materia sanitaria tra Stato e regioni, previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Oltre all'integrazione dei membri in rappresentanza delle regioni, il decreto provvede ad integrare la commissione con un rappresentante dell'IPASVI (ossia un rappresentante delle professioni infermieristiche che, unitamente ai medici, rappresentano oltre i due terzi del personale interessato all'educazione nel settore della medicina).

Nel dettaglio, le modifiche dispongono la nomina: di un terzo vicepresidente, nominato dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome; di sette nuovi componenti, di cui sei in rappresentanza delle regioni — designati dalla Conferenza Stato-regione, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome —, e uno della federazione nazionale dei colleghi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. La Commissione ha inoltre approvato l'introduzione di un quarto vicepresidente

nominato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, un rappresentante della federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e un rappresentante della federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari.

Alla ricostituzione della commissione provvede il ministro della salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Per la copertura degli oneri si fa fronte con lo specifico contributo annuo versato allo Stato dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l'accreditamento per l'attività di formazione continua. Tali somme, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono dal ministro della salute indirizzate alla commissione nazionale per la formazione continua per le spese di funzionamento.

L'esigenza di provvedere con la massima tempestività alla predetta integrazione è dovuta alla circostanza che dal 1° gennaio 2002 è iniziata la fase a regime della formazione residenziale e che la commissione nazionale per la formazione continua nei prossimi giorni deve definire i criteri e le modalità della formazione a distanza per poter sperimentare tale formazione, in alcune aziende sanitarie, nel corso del primo semestre dell'anno.

L'articolo 5 dispone la proroga degli organi amministrativi della Croce rossa italiana già in regime di *prorogatio* ovvero prossimi alla scadenza: tali organismi rimarranno in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002. La norma richiama, a tal fine, la disciplina generale sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994 e dispone una deroga al periodo massimo di quarantacinque giorni ivi previsto per la proroga degli organi non ricostituiti nei termini di legge.

Si ricorda che il consiglio direttivo nazionale dell'Associazione italiana della Croce rossa, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli

dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'assemblea generale.

Il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa all'indizione delle elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti consigli non è stata recepita, a tutt'oggi, nello statuto in corso di revisione. La non approvazione parziale era stata comunicata in un contesto temporale nel quale era ancora ipotizzabile una possibile, tempestiva approvazione delle modifiche statutarie, che avrebbe consentito una regolare partecipazione alle operazioni elettorali anche per i comitati locali e i relativi presidenti.

Con successiva nota del 16 gennaio 2002 è stata comunicata al presidente della Croce rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie che, peraltro, non sono ancora state definite, in quanto il relativo provvedimento è ancora all'esame delle autorità di vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che i consigli dei comitati provinciali agiscono ormai in regime di *prorogatio* (in applicazione della citata legge n. 444) e che quelli dei comitati regionali sono prossimi alla scadenza, come, del resto, quelli del comitato centrale.

La proroga di tali organi, pertanto, è motivata dall'urgenza dovuta alla intervenuta o prossima scadenza del mandato degli organi periferici e degli organi del comitato centrale nonché dalla necessità di assicurare una gestione ordinaria di dette unità una volta decorso il periodo di *prorogatio*, al fine di evitare il pregiudizio che dal commissariamento degli organi in parola deriverebbe alla stessa attività istituzionale dell'associazione italiana della Croce rossa.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, le motivazioni espresse dagli onorevoli Gargagnani e Moroni nelle loro relazioni sono senz'altro da condividere.

Aggiungo soltanto che è opportuno procedere celermente, in considerazione anche delle scadenze fissate dal decreto-legge.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della Margherita intervengo in modo specifico sull'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, per quel che riguarda le disposizioni relative agli ordinamenti didattici universitari. Il collega Burtone interverrà, successivamente, su altri aspetti.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 proroga di un anno il termine entro il quale le università debbono adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi alla nuova disciplina in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (che ha trovato esplicitazione in decreti ministeriali successivi: dal decreto n. 509 del 1999 a quello del 12 aprile 2001, che definiscono le classi di laurea del primo livello e le lauree specialistiche di varie tipologie).

Il secondo comma interviene a chiarire i limiti dell'autonomia universitaria in relazione all'elettorato, attribuendo agli statuti delle università la capacità di disciplinare il solo elettorato attivo e limitando la possibilità, per i professori associati, di ricoprire la carica di direttore di dipartimento al solo caso di indisponibilità di professori di prima fascia.

Infine, il terzo comma proroga la scadenza del CUN, il Consiglio universitario nazionale. Tutti e tre gli interventi toccano gli aspetti essenziali di *governance* dell'autonomia universitaria, che fa riferimento all'articolo 33 della Costituzione. E questo sia per quel che riguarda i singoli atenei sia per quel che riguarda il sistema universitario nel suo complesso.

A nostro avviso, nel complesso di questo articolo, in gran parte, vengono mancati gli obiettivi che sarebbe necessario perseguire, ma confidiamo che, nel corso della discussione in Assemblea, sia la maggioranza che il Governo troveranno soluzioni più adeguate ad alcuni problemi di cui il nostro gruppo si fa portatore.

Rispetto al comma 1 non si vedono ragioni congrue e positive per la proroga dell'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici. È vero che gli adempimenti richiesti sono complessi, è anche vero che, come tutte le riforme, anche questa avrà bisogno di qualche aggiustamento, una volta verificato a regime quali possano essere i controeffetti non desiderati. Tuttavia, il processo di realizzazione dei corsi di laurea di primo livello, già avviato nell'anno accademico 2001-2002, e persino anticipato, in base all'autonomia, da alcuni atenei, come pure la realizzazione *in itinere* dei corsi specialistici, mette in luce la necessità di un'estensione in tutti gli atenei, con una certa celerità, delle riforme degli ordinamenti didattici. Questo soprattutto per non creare disparità nell'utenza o discrasie troppo accentuate tra atenei delle modalità di organizzazione delle nuove offerte formative. Ci potremmo trovare in una situazione di realizzazione a due velocità, con studenti che migrano in maniera incongrua tra sedi diverse, senza essere capaci poi di governare questo processo che diventerebbe di disorganizzazione piuttosto che di organizzazione più funzionale.

Certo, si tratta anche di sperimentare la tenuta del processo che investe tutto il complesso della formazione e della specializzazione — compresi i *master* di primo e secondo livello, ed i dottorati — ma teniamo conto che la tendenza alla contemporaneità dell'avviamento può incidere positivamente anche sugli aspetti motivazionali di studenti, dei docenti, delle famiglie. La contemporaneità appare necessaria per non mettere sotto stress il sistema, per dar modo di confrontare per tempo le difficoltà attuative e per trovare i correttivi *in itinere*. Le università hanno tradizioni differenti, specializzazioni e vo-

cazioni differenti, la contemporaneità della realizzazione della riforma permette di temperare il valore della differenza delle tradizioni e delle specializzazioni con lo sviluppo governato dell'autonomia universitaria e con una certa omogeneità dell'offerta formativa nei suoi criteri organizzativi (non certo nei contenuti).

Il ministero ci informa che, al 31 dicembre 2001, si sono immatricolati per la prima volta circa il 12 per cento in più degli immatricolati nel precedente anno accademico. Questo aumento della domanda, insieme ad altri indicatori, mostra il consenso sociale alla riforma. Le famiglie e gli studenti hanno compreso che essa può essere una opportunità in due sensi: per una durata inferiore degli studi, relativamente all'accesso ad una laurea di primo livello, ma anche perché, se realizzata con una tempistica giusta, essa rende possibile passaggi da lauree di primo livello a specializzazioni, senza essere obbligati, come avviene con il vecchio ordinamento, a restare ancorati ad una scelta magari non vocazionale, fatta in più giovane età.

Certo, un'opportunità è tale se è ben governata, e di certo al buon governo poco giova mantenere troppe rilevanti discontinuità organizzative e troppo diverse fasi di transizione tra le diverse università.

Tutti gli atenei vanno sostenuti nella realizzazione del 3 + 2 con celerità, perciò siamo contrari alla proroga in oggetto, anche se siamo consapevoli che un processo di cambiamento di tale portata non si realizza senza adeguate motivazioni di tutto il corpo docente, a partire dalla previsione della sua partecipazione alle responsabilità di governo dell'ateneo. Per questo motivo, non ci sembra congrua la proposta del comma 2 che indica l'intenzione di « salvare » gli statuti delle università che hanno dato buona prova di sé nella sperimentazione dell'autonomia.

Dalla legge n. 168 del 1989 al decreto legislativo n. 120 del 1995, l'autonomia universitaria si è incentrata anche nella funzione statutaria, un punto di partenza rilevante in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione che ha permesso di

ridisegnare, con percorsi differenziati tra gli atenei, il senso di una comunità di ricerca e di insegnamento, senza il quale nessuna attuazione di nuovi ordinamenti può davvero realizzarsi. Tuttavia, mentre gli atenei procedevano a definire gli statuti e, di seguito, i regolamenti di ateneo, con un contenzioso amministrativo reiterato, cui per la verità il Ministero non offriva grandi sponde (questo è importante e spero vivamente che anche l'attuale Governo vada nel senso del sostegno dell'autonomia degli atenei) si tentava, con qualche successo da parte della giustizia amministrativa, di contrastare le decisioni relative ai criteri dell'elettorato alle cariche accademiche ed alla composizione degli organi collegiali, utilizzando un collegamento rigido tra lo stato giuridico dei docenti e le loro capacità in ordine all'assunzione di responsabilità di governo degli atenei.

Proprio il dispiegarsi dell'autonomia universitaria permetteva, allo stesso tempo, la nascita e lo sviluppo di nuove forme organizzative per la didattica e per la ricerca e rendeva necessaria una più ampia assunzione di responsabilità ed una maggiore collegialità nelle decisioni, come pure procedure di *governance* più complesse. In questo contesto, nell'urgenza di conferire più ampia autonomia statutaria agli atenei, e di assicurare il riconoscimento di una configurazione non strumentalmente gerarchica delle distinzioni tra fasce di docenza, credo occorra non misconoscere l'esperienza di molti atenei in cui molti professori associati e anche ricercatori hanno assunto, con volontà di tutte le componenti universitarie, responsabilità nella direzione dei dipartimenti o di master.

La norma « salvastatuti » proposta dal Governo non basta: per « salvare » gli statuti occorre riconoscere, fino in fondo, che l'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi collegiali di tutte le componenti della comunità universitaria, deve esser disciplinato dagli statuti universitari, certamente,

ispirandosi ai criteri di individuazione delle responsabilità ed efficienza dei servizi che la legge richiede.

Noi speriamo, da questo punto di vista, che il Governo, sentendo tutte le componenti universitarie ed anche i responsabili di sistema (mi riferisco alla CRUI) vada in una direzione più coraggiosa anche interpretando l'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989 n. 168, nel senso di disarticolare lo stato giuridico dalla definizione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e della composizione degli organi collegiali. Quanto al comma 3, date le premesse sin qui svolte, appare ragionevole che il Governo e la Commissione abbiano proposto di prorogare il CUN che, in questo momento, è un organismo consultivo del Governo, in particolare per la riforma universitaria, ma è anche un organismo elettivo rappresentativo di tutte le componenti universitarie. È importante che esso accompagni la riforma universitaria. Occorre una qualche proroga, forse occorre anche pensare ad uno snellimento, in prospettiva, delle procedure e delle funzioni del CUN, e tuttavia il nostro giudizio rispetto alla proroga dello stesso è legato alle riflessioni che già abbiamo svolto, negative rispetto al rinvio della riforma degli ordinamenti didattici. Inoltre, rivolgiamo una raccomandazione al Governo, perché trovi una migliore formulazione del principio « salva-statuti » che, così com'è scritto, non salva gli statuti, ma resta al di sotto di quelle che sono le scelte di *governance* di gran parte delle università italiane, che, non dimentichiamo, sono state compiute a costo zero per permettere di governare meglio il processo di cambiamento, dalla legge n. 382 del 1980 in avanti.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Tocci, iscritto a parlare. Si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in premessa voglio dire che nutriamo

parecchie riserve e perplessità su questo decreto-legge, in quanto riteniamo sbagliato il metodo del Governo di ricorrere in continuazione a tali strumenti normativi in materie importanti e significative. Tra l'altro, questa volta il Governo tratta nello stesso provvedimento materie diverse, e lo fa, vorrei dire, in maniera confusa. Tuttavia, anche se abbiamo consapevolezza di tali limiti, così come ha fatto la collega Bimbi, entreremo nel merito delle questioni, sapendo che i temi in discussione riguardano settori importanti, come quelli già discussi della formazione universitaria dei giovani e della salute dei cittadini. Il nostro sarà ancora una volta un approccio positivo, costruttivo, per tentare di esaminare nei singoli articoli il provvedimento e dare il nostro apporto, speriamo in termini migliorativi.

Non parlerò subito dell'articolo 1: nel parlerò in conclusione, non perché lo sottovaluti, anzi, ritengo che esso tratti il tema più importante affrontato in questo decreto-legge. Tratterò inizialmente le questioni relative alle due proroghe proposte: l'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2002 il termine per l'applicazione della procedura di negoziazione, prevista dal CIPE, dei prezzi dei farmaci autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. Su tale questione abbiamo una posizione favorevole, perché sappiamo che si deve evitare il ritardo nell'utilizzazione da parte dei cittadini italiani di farmaci innovativi già utilizzati in altre parti d'Europa. Si realizza così un fatto positivo, non si discriminano i cittadini italiani e si è in linea con l'Europa, e, considerando la posizione del Governo, anche questa mattina, sui temi europei, non credo che sia cosa di poco conto questo proposito dell'esecutivo, che, quindi, apprezziamo.

La seconda proroga è prevista all'articolo 5, ed è relativa agli organi della Croce Rossa Italiana. I comitati provinciali, è stato detto dalla collega relatrice, sono già in *prorogatio* (secondo la legge n. 444 del 1994), mentre i comitati regionali, l'assemblea nazionale, la presidenza sono prossimi alla scadenza. Voglio ricordare che le

procedure erano state avviate, sia per il rinnovo dei comitati che ho appena richiamato, sia per i comitati locali, che giustamente, credo, erano stati convocati per rispettare i termini di legge.

È intervenuto un provvedimento che ha considerato questi rinnovi illegittimi, perché è in corso una modifica dello statuto. Credo, allora, che la proposta di proroga sia da apprezzare, perché interviene in modo da assicurare una gestione ordinaria della Croce Rossa Italiana. Vi sarà da parte degli organi di vigilanza la ratifica del nuovo statuto ed, infine, speriamo che si tengano le elezioni democratiche degli organi interni della Croce Rossa.

Signor sottosegretario, dico ciò non per sottolineare un aspetto che è già scontato, ma per riprendere una preoccupazione del collega Conti di Alleanza nazionale, preoccupazione espressa nella seduta del 20 febbraio 2002 in sede di Commissioni riunite VII e XII.

Il collega Conti ha evidenziato una possibile volontà del Governo di procedere al commissariamento dei vertici nazionali della Croce Rossa Italiana. Ciò è stato espresso come preoccupazione e devo dare atto, signor sottosegretario, che lei, in maniera puntuale, ha rassicurato tutti i componenti delle Commissioni riunite. Lei ha affermato, testualmente, che contro malevoli interpretazioni le disposizioni dell'articolo 5 si pongono, anzi, lo scopo di assicurare la gestione ordinaria dell'associazione, evitando proprio il commissariamento.

Come ho dichiarato precedentemente, le do atto di ciò, ma considerato il termine limite che viene posto per la gestione ordinaria (30 giugno 2002), speriamo che vi sia un adeguato impegno per l'approvazione dello statuto da parte degli organi di vigilanza, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa e della salute, così da permettere l'indizione di libere elezioni all'interno della Croce Rossa Italiana.

Svolte queste considerazioni sulle due proroghe, vorrei affrontare la questione posta all'articolo 3 e riguardante la com-

posizione delle commissioni nazionali per la formazione continua nell'ambito sanitario. Com'è stato detto, si pongono questioni di ampliamento. Intanto, si prevede un aumento della rappresentanza delle regioni a seguito di una richiesta che le regioni stesse hanno formulato all'interno della Conferenza Stato-regioni. Siamo consapevoli del maggiore ruolo che tali enti devono avere e per questo motivo siamo d'accordo al riguardo. Dopo la legge sul federalismo occorre sempre più coinvolgere e responsabilizzare le regioni, specie in un settore delicato e importante quale quello della formazione.

Tuttavia, l'articolo in questione prevede anche un ampliamento relativo alla rappresentanza delle nuove categorie professionali delle aree non mediche. Se mi si permette, vorrei dire — non solo come parlamentare ma anche come medico — che alcune vicende molto attuali degli ultimi mesi, riguardanti patologie che hanno preoccupato notevolmente i nostri cittadini, ci hanno dato la giusta misura di quanto sia fondamentale per la salute dei cittadini stessi anche la professionalità non medica nel campo sanitario.

Allora, l'estensione della formazione continua ad altre branche e, quindi, la relativa rappresentatività all'interno della commissione ci trova consenzienti. Certo, l'ampliamento non deve essere operato in maniera discriminante rispetto alle quattro aree sanitarie e vogliamo anche sottolineare che vi deve essere un ulteriore sforzo per accelerare i lavori preparatori e far partire concretamente i percorsi formativi degli operatori, considerati fondamentali per la ulteriore crescita dal punto di vista formativo delle nostre professionalità.

Su questo argomento vorrei svolgere un'ultima considerazione: noi abbiamo presentato un emendamento, prima firmataria la collega Zanella, che prevede la detraibilità totale delle spese sostenute per la formazione, atteso che attualmente questa è consentita solo per il 50 per cento. Sollecitiamo ulteriormente il relatore ed il Governo perché vi possa essere un parere

favorevole: questo potrebbe essere un incentivo serio per un coinvolgimento complessivo di tante professionalità.

Infine, vorrei svolgere alcune considerazioni sull'articolo 1: ne parlo per ultimo non perché lo considero meno importante, anzi, lo considero di un certo rilievo politico. Non condividiamo, signor sottosegretario, la linea del Governo, e vogliamo dirlo subito. Siamo contrari al differimento dal 1° febbraio al 31 agosto del termine per la soppressione dei rapporti a tempo definito per la dirigenza sanitaria disposta dal decreto legislativo n. 229 del 1999. Quindi, proporremo anche in aula, come abbiamo fatto in Commissione, un emendamento soppressivo di questo articolo.

Siamo contrari innanzitutto per motivi di opportunità perché il Governo va da proroga a proroga: vi è stata la proroga al 1° febbraio, poi al 31 agosto, addirittura i colleghi della maggioranza ed il presidente della Commissione affari sociali hanno presentato un emendamento per portare la proroga al 31 dicembre del 2002. Siamo contrari anche per il metodo: la materia dell'opzione per la tipologia di incarico — tempo definito e tempo pieno — è disciplinata ormai da un contratto di lavoro, agli articoli 44 e 45. Riteniamo, dunque, inopportuno intervenire con un ulteriore decreto-legge. Siamo contrari, signor sottosegretario, anche per motivi di merito perché il Governo, ancora una volta, vuole difendere i privilegi di un ridotto numero di dipendenti apicali a termine. Si tratta di dirigenti che non sono stati verificati in virtù dell'attuale *status* di dipendenti che non hanno esercitato l'opzione. È quindi un'ingiustizia: vi sono privilegi che vengono confermati, ma anche limiti nell'efficacia ed efficienza che si devono avere nella dirigenza medica nel momento attuale. Siamo contrari anche per il tentativo del Governo di guadagnare tempo.

Il ministro più volte ha detto in interviste rilasciate alla carta stampata o in televisione che sta lavorando per un'ipotesi organica. Valuterò, insieme al gruppo della Margherita, tale ipotesi organica. Ci pare, da quanto il ministro ha detto nelle varie

interviste che abbiamo letto puntualmente, che l'obiettivo sia quello di abolire per i medici il lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si determinerebbe in tal modo non solo il superamento del decreto legge n. 229, ma si avrebbe uno sconvolgimento profondo del sistema sanitario nazionale e si toccherebbe il cuore del sistema sanitario nazionale.

Probabilmente, se fosse presente il ministro Sirchia, ci accuserebbe di essere come al solito pessimisti anzi — lui dice — catastrofisti. Potrebbe ribadire in questa sede il suo naturale, mi si permetta di dire, superficiale ottimismo, lo stesso che aveva utilizzato per la rassicurazione sulla non introduzione dei ticket e sul limite che avrebbe avuto la cessione ai privati di importanti strutture sanitarie. Peccato che l'ottimismo del ministro sia smentito nei fatti.

Riporto qui un caso a me molto vicino perché riguarda la mia terra, la Sicilia: lì non si sta riproponendo un ticket, se ne stanno riproponendo tre. La prossima finanziaria, e il Governo ha già dato una linea in tal senso, predisporrà un ticket per il singolo prodotto prescritto in ricetta.

Un secondo ticket viene stabilito secondo il reddito di coloro i quali si presenteranno in farmacia e il terzo ticket per i ricoveri di pronto soccorso. Ritengo che quest'ultimo sia gravissimo perché — al di là delle previsioni ottimistiche, anche su questo, del nostro ministro — si ha una palese violazione dei livelli essenziali di assistenza: nel paese non ci sarà una uniformità nell'assistenza ed aumenterà ulteriormente il divario tra le regioni forti e quelle deboli.

Il ministro si era detto ottimista sulla non chiusura degli ospedali pubblici ma in tante regioni, soprattutto meridionali, si è avviata la fase dei tagli dei posti letto e tutto ciò non compensato, a livello territoriale, da una politica seria di medicina preventiva e di cura residenziale.

Tuttavia, tutto viene compensato con la promessa del ministro e del Governo della realizzazione di centri di eccellenza, che dovranno avere come gestione le fondazioni e, quindi, l'apporto del pubblico e del

privato. A questo punto, sorge spontanea ed opportuna una domanda: signor sottosegretario, i privati che investiranno nelle fondazioni, lo faranno per beneficenza o per fare affari?

Questa scelta, se sarà portata avanti secondo il disegno del Governo, aprirà, comunque, la strada, in maniera più o meno esplicita, all'utilizzazione delle assicurazioni: avremo una sanità di serie A, per chi potrà spendere e per chi avrà una copertura assicurativa, ed una sanità di serie B, quella pubblica, per i meno abbienti.

Questa discussione sulle linee generali ci ha permesso di fare queste considerazioni finali. Noi non contestiamo alla maggioranza il disegno di apportare modifiche alle riforme che sono state realizzate dai governi di centrosinistra, non vogliamo arroccarci sulle nostre posizioni e quando, come in questa occasione, saremo chiamati al confronto, offriremo le nostre proposte, tentando di fornire un indirizzo che possa essere migliore per la salute dei nostri cittadini; tuttavia, non permetteremo — e faremo fino in fondo la nostra parte — di affossare il sistema sanitario nazionale. Questo impegno lo porteremo avanti sapendo che avremo il sostegno dei nostri cittadini, dei più deboli, di coloro i quali soffrono e richiedono diritti ma anche di tanti medici di famiglia ed ospedalieri, che cominciano — e questo è importante per noi — a temere le intenzioni del Governo e della maggioranza, che vogliono percorrere una strada legislativa che porterà alla privatizzazione e che, quindi, metterà a rischio la professionalità e l'autonomia della ricerca scientifica: si tratta di un percorso che trasforma il diritto della salute e in un mercato selvaggio (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Labate. Ne ha facoltà.

GRAZIA LABATE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il decreto-legge al nostro esame apparentemente si connota per un tratto generale,

cioè il differimento di termini per alcune materie specifiche dell'ordinamento sanitario e, come hanno ricordato i colleghi della VII Commissione, in ambito universitario.

Sia il relatore che i colleghi intervenuti hanno sottolineato questa necessità, adoperando due argomentazioni. La prima è l'esigenza di non far venir meno, per la tutela della salute dei cittadini, la possibilità di ricorrere a farmaci innovativi, secondo la direttiva comunitaria multistato e, quindi, la necessità di differimento del termine della contrattazione, scusate il bisticcio, del prezzo contrattato come metodo per questi farmaci.

Le altre motivazioni riguardano la possibilità di un risparmio, dal punto di vista finanziario ed economico, per quanto riguarda sia l'articolo 1, relativo alla contrattazione del personale a tempo definito, sia la stessa materia contenuta nell'articolo 3.

A mio avviso, questo decreto-legge — apparentemente — differendo i termini, giustifica tale differimento con queste due connotazioni. Infatti, a ben vedere — ne abbiamo discusso nella Commissione di merito, ne discutiamo oggi in aula all'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo — questo provvedimento affronta materie — è già stato detto dal collega Burtone — non omogenee tra loro e giunge oggi all'attenzione dell'Assemblea dopo che lo stesso Governo, a novembre, relativamente all'articolo 1, aveva già differito i termini per i medici a contratto definito.

Tra l'altro, occorre ricordare che, nel contempo, nella Commissione igiene e sanità del Senato si sta discutendo un provvedimento organico sul tema dell'opzione, sulla irreversibilità e sul regime esclusivo del nostro personale medico.

Da qui, più che il dubbio, il sospetto che, in realtà, questo differimento di termini, contenuto nell'articolo 1, serva non solo a completare un disegno, ma a portare avanti la linea del Governo relativa alle risorse umane e professionali del personale del servizio sanitario nazionale, non solo in difformità con l'ordinamento

vigente, ma addirittura con la pretesa di travalicamento delle norme dell'ordinamento, sfociando in precisi dispositivi contenuti nella contrattazione nazionale collettiva.

Dunque, la proroga dei termini, che addirittura i colleghi della maggioranza della Commissione affari sociali hanno fissato al 31 dicembre, produce due effetti immediati. Naturalmente, occorre stabilire quale sia il *focus* cui fare riferimento quando si svolge l'analisi degli effetti.

Il primo *focus* che scelgo è quello relativo al diritto alla salute dei cittadini quando usufruiscono della prestazione professionale di un professionista a contratto a tempo definito posto che — come è già stato ricordato — ci troviamo di fronte ad una proroga di termini che, tuttavia, ha un punto di qualità: essa avviene senza la necessaria verifica dell'incarico dirigenziale di questi professionisti. Quindi, il mio giudizio è negativo perché si proroga una situazione che era ad esaurimento, senza naturalmente svolgere le verifiche di qualità professionale e di organizzazione in ordine alle responsabilità dei dipartimenti sanitari o dei moduli organizzativi ponendoci, in qualche modo, un problema di responsabilità e di rischio per quel che riguarda il permanere di una situazione datata e ad esaurimento, proprio in funzione della tutela della qualità delle prestazioni ricevute dai cittadini italiani.

La seconda questione — in ordine alla quale già in Commissione avevamo richiamato l'attenzione del Governo affinché ci fornisse una risposta nel merito — non è di minore importanza. Se si procede in tal modo con l'invasività delle norme, delle disposizioni di legge, entrano in un campo — quello della contrattazione nazionale collettiva — del quale occorre farsi carico con prudenza e saggezza.

Dunque, occorre stabilire chiaramente i confini relativi a cosa la normativa, dal punto di vista generale, disciplina e cosa, invece, è materia che viene demandata alla contrattazione collettiva. Questo è un campo specifico.

Ciò rende molto più forte il dubbio — è quasi una certezza — che in realtà il differimento di termini serva per il compimento di un disegno generale per la riforma complessiva dei rapporti di lavoro in campo sanitario. Ma se così è, la nostra opinione come Democratici di sinistra è che il Governo avrebbe dovuto presentare un disegno di legge organico di riforma dell'ordinamento del personale sanitario nel nostro paese, invece di procedere attraverso artifici surrettizi di dilazione dei termini su questioni che — ripeto — sono di rilevanza molto grande rispetto al *focus* che si sceglie. Nel nostro caso si tratta della tutela della salute del cittadino.

Per quanto riguarda il differimento dei termini per la questione dei farmaci relativi alla direttiva multistato, noi siamo d'accordo che ciò venga compiuto perché condivido profondamente ciò che è stato detto dalla collega Moroni: non possiamo privare il nostro paese e i nostri cittadini della possibilità di usufruire di farmaci ad innovazione molto elevata. Tuttavia, il Governo dovrebbe dirci cosa accade con questo differimento rispetto al prezzo contrattato. Non vorrei — e mi auguro che non sia così — che anche questo diventasse un problema di scarsità di risorse, data la vicenda delle risorse a disposizione delle regioni sulla politica dei farmaci. Il regime dei ticket è già previsto in ogni regione, soprattutto sui farmaci di innovazione e di qualità che, peraltro, servono in caso di patologie molto particolari e rilevanti. Non vorrei che dietro questa dilazione dei termini, che tutti condividiamo e di cui abbiamo bisogno come paese, attraverso l'uso della direttiva multistato si nasconda una scarsità di risorse che rischierebbe di vedere le venti regioni italiane in scacco sulla politica del farmaco: peraltro, il Governo ha scelto una via sbagliata e senza ritorno come quella dei tetti di spesa.

Noi chiediamo che il Governo si esprima su questa materia: non vorrei che tutto ciò si traducesse, soprattutto, in un documento per i cittadini, i quali al 31 dicembre 2002 vedrebbero applicato un regime se non di prezzo contrattato, di

prezzo medio europeo che, come sappiamo, comporta onerosità molto più elevate rispetto a quanto è possibile attuare sino a quella data con le risorse predisposte dalla manovra finanziaria.

Infine, vorrei esaminare l'articolo 3, signor Presidente, colleghi, sottosegretario Cursi di cui richiedo l'attenzione per la seconda volta. La nostra non è una vocazione egualitaria a tutti i costi: la nostra richiesta di ampliamento della commissione per la formazione permanente e continua delle figure professionali in campo sanitario promana da una legge dello Stato, per cui occorrerebbe che il Governo dicesse chiaramente se rispetta la logica della legge 10 agosto 2000, n. 251, che ha fissato quattro aree professionali, o se, invece, rimane attaccato ad una vecchia concezione delle professioni in questo paese. In tal caso, assume l'atteggiamento che tutto ciò che è ordinistica va, in qualche modo, rappresentato e tutto ciò che è, invece, associazione o momento associativo professionale non abbia la stessa dignità.

Sul discorso dell'ordinistica e dell'associazionismo in campo sanitario, a parte la differente collocazione storica con cui tali realtà si configurano nel nostro paese, vorrei ricordare al Governo, e non per un'opzione ideologica, che non si può assumere un atteggiamento di esclusione di alcune aree professionali maggiormente proprie dell'associazionismo italiano che, come si sa, è un fenomeno degli ultimi venti, trent'anni e non ha storia lunga come l'ordinistica medica, farmacista o veterinaria. Sottosegretario Cursi, alcune professioni hanno trovato finalmente una configurazione nelle leggi dello Stato: mi riferisco non soltanto alla legge n. 251 del 2000, ma anche alla legge 26 febbraio 1999, n. 42. Le nuove professioni si definiscono tali perché derivano dalla necessità di individuare, in campo sanitario, profili professionali sconosciuti in precedenza e collegati alla scoperta di nuove terapie. A titolo di esempio, vorrei che il sottosegretario Cursi pensasse all'esigenza, manifestatasi negli ultimi vent'anni, della formazione in campo riabilitativo per pro-

fessioni sanitarie che non erano previste trent'anni fa: un infermiere, ancorché professionale, può affrontare le nuove competenze grazie ai corsi di aggiornamento.

Allora, sulla richiesta da noi fatta con l'emendamento che prevedeva, all'interno della commissione per la formazione continua e permanente, l'ingresso dell'area della prevenzione, della riabilitazione, dei tecnici di laboratorio e di radiologia, faccio presente che se i colleghi concentrano la loro attenzione, possono capire cosa vuol dire garantire a questo personale la possibilità dell'aggiornamento e della formazione continua, in quanto, secondo la legge che prevede questo istituto, se quel personale non accumula 150 crediti formativi annui, non ha interamente la possibilità di qualificazione e di progressione nella carriera.

Quindi, siccome siamo tutti d'accordo, il Governo, i colleghi della maggioranza e dell'opposizione, sul fatto che questo istituto deve finalmente prendere corpo nel paese, per offrire una qualità professionale adeguata alle esigenze di prestazioni sanitarie all'altezza delle conoscenze attuali offerte dalla moderna medicina per la cura delle differenti patologie, davvero non comprendo questo atteggiamento di non porre tutte le professioni mediche su un piano di uguaglianza per poter affrontare con cognizione di causa, attraverso convegni, seminari, corsi di aggiornamento, la propria preparazione professionale.

In questo senso, ripresenteremo in aula tale emendamento, perché non accettarlo ci pare di detrimento per la qualità della prestazione professionale a cui tutti i cittadini italiani hanno diritto, non solo quando si rivolgono ad un medico, a un farmacista o a un veterinario, ma anche quando si rivolgono ad un tecnico di radiologia e di laboratorio per le loro analisi, oppure a cure fisioterapiche o sanitarie di riabilitazione. Pertanto, richiamo con molta passione l'attenzione del Governo affinché non si faccia ingabbiare dalla problematica dei grandi o piccoli numeri, perché non credo che passare da 16 a 20 componenti, con l'ingresso di un rappresentante per le altre professioni,

determini chissà quali squilibri. D'altro canto, le regioni, le quali giustamente hanno preteso la loro rappresentanza, non potranno non essere interessate a questo problema perché poi spetta a loro l'organizzazione della formazione sul loro territorio. Cosa potrebbe essere una formazione che vede il medico e l'infermiere professionale che si aggiornano ed ottengono i crediti formativi, mentre il capotecnico di un laboratorio di diagnostica di un grande ospedale regionale invece non la fa? Quindi, richiamo su questo ulteriore elemento l'attenzione di tutti i colleghi e dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana, ma anche quella del Governo, che credo si metterebbe in oggettiva difficoltà programmando una formazione continua e permanente in qualche modo discriminata.

Sulla vicenda della Croce rossa hanno già parlato i colleghi. Noi siamo d'accordo su questa proroga dei termini, ma vorremmo delle rassicurazioni. Intanto, su questa esigenza di dare corpo a questa modificazione statutaria in tempi molto celeri, perché al di là della nostra proroga, se questa non avvenisse, per la legislazione vigente si porrebbe oggettivamente il problema del commissariamento. Allora, non è propria del nostro gruppo politico la cultura del sospetto, ma ovviamente qui il Governo dovrebbe darci maggiori rassicurazioni di quanto ha fatto finora, perché altrimenti metteremmo in scacco un grande servizio che funziona nel nostro paese e a livello internazionale, con tutte le prerogative di questa istituzione nel campo umanitario e della salute e che sono fondamentali per svolgere un ruolo anche sul piano del sopperimento a funzioni e prestazioni, laddove poi i sistemi sanitari da soli non ce la fanno.

Colleghi, preannuncio che su questo decreto-legge noi continueremo in aula a richiamare l'attenzione con le nostre proposte emendative. Ci auguriamo davvero che la sensibilità dimostrata finora su questi temi dal sottosegretario Corsi in Commissione si possa tradurre anche da

parte del Governo in atti concreti modificativi in termini di qualità dello strumento alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 2319)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per la VII Commissione, onorevole Garagnani, e il relatore per la XII Commissione, onorevole Moroni, rinunciano alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ringrazio coloro che sono intervenuti nell'ambito della discussione sulle linee generali, perché hanno sollevato una serie di problemi, peraltro, già discussi in Commissione. Cercherò di essere brevissimo.

Vorrei ricordare che, sulla vicenda dei farmaci, fa piacere riscontrare la disponibilità degli intervenuti: è un dato fondamentale, attraverso il quale il Governo ha preso atto della situazione. Mi sembra che lo stesso relatore l'abbia richiamata in maniera estremamente precisa e, proprio per evitare discriminazioni, abbiamo scelto questa strada. Soprattutto, abbiamo evitato che, a livello europeo, potessimo trovarci fuori dal coro rispetto ad un tema importantissimo, come quello relativo alla spesa sanitaria, cercando, al contrario, di essere messi al primo posto.

Sulla vicenda in questione, seguo uno schema che mi sembra identico a quello seguito sia dall'onorevole Labate sia dagli onorevoli Burtone e Bimbi. Prendo atto delle vicende che riguardano quel settore ma, essendomi richiamato alle considerazioni svolte dal relatore Garagnani, non ho nulla da aggiungere. Vivo con mera passione quei problemi, ma vivo più questi della XII Commissione.

Per quanto concerne la vicenda della Croce Rossa, vorrei ricordare a tutti quanti voi che, in questa sede, qualche mese fa, risposi ad una interrogazione. Da quella stessa interrogazione è scaturita in seguito una serie di iniziative. Vorrei ricordare all'Assemblea della Camera che la XII Commissione del Senato, dopo una serie di audizioni, ha approvato una risoluzione ad unanimità, nella quale, all'epoca, si invitava il Presidente del Senato — mi sembra si trattasse di ottobre, novembre del 2001 —, di fronte ad una ostinata volontà di proseguire su elezioni, che non garantivano la legittimità, poiché vi era stata una dichiarazione di illegittimità, ad un duplice richiamo del ministro e, finalmente, si comprese che era giusto sospendere queste elezioni.

Il Governo aveva due scelte: o effettuare cento commissariamenti, poiché gli organismi provinciali e regionali erano fuori quadro come ricordava anche la relatrice Moroni, oppure scegliere una strada più corretta e, cioè, quella di mantenere in piedi i comitati provinciali e regionali garantendone il funzionamento.

Per quanto riguarda il futuro, verificheremo quello che accadrà, perché non sono in grado di sapere quanto ci vorrà ancora per modificare questo statuto e per fare in modo che lo stesso possa essere messo a regime e, quindi, funzionare. È certo, comunque, che abbiamo evitato i commissariamenti, permettendo una gestione delle proroghe che consentisse agli organismi di funzionare; mi sembra sia questo il dato significativo di questo articolato. Abbiamo anche scelto un impegno, quello di arrivare ad un aggiornamento dello statuto entro il 30 giugno prossimo venturo perché, tra l'altro, gli organismi dell'associazione della Croce Rossa scadevano il 28 maggio. Quindi, al fine di evitare che vi fossero diverse date, alla fine si è ridotto tutto ad un'unica data e si è andati alla proroga.

Sulla vicenda dell'ECM, sulla rappresentanza, ho già detto in Commissione e lo riconfermo in questa sede, che sarà mia premura effettuare gli opportuni approfondimenti, anche rispetto ad un dato,

perché non vorrei che, in seguito, questo consesso dimenticasse i singoli che sono intervenuti. Delle due l'una: o si riconosce che la Conferenza Stato-regioni esiste e, quindi, si rispettano le sue decisioni, oppure non si può pretendere di assecondarne le decisioni solamente nel caso in cui si è in accordo con esse. Nell'ambito della Conferenza Stato-regioni vi è stato un accordo su un certo tipo di ECM. Già la forzatura fatta in Commissione con l'approvazione dell'ampliamento complicherà le cose. Ho fatto un conto: se a questa rappresentanza aggiungessimo cinque membri — non si capisce poi se debbano appartenere al mondo delle associazioni o a quello dei biologi e delle ostetriche — noi passeremmo da un tipo di rappresentanza ad un altro. Consentitemi allora, proprio per il rispetto che porto nei confronti di coloro che hanno concluso gli accordi alla luce del sole, di fare questo approfondimento e questa verifica e, poi, nel corso del dibattito riferirò l'accaduto.

Sulla detraibilità, a parte il fatto che — come ricordava l'onorevole Burtone — già il 50 per cento delle spese riguardanti la formazione, l'ECM, sono detraibili, le risorse del funzionamento — come ha ricordato anche l'onorevole Moroni — sono necessarie anche per coprire certe spese.

Ci andrei cauto, quindi, ad individuare, anche dal punto di vista economico, con il Tesoro, il significato di questo tipo di detrazione. Sono convinto che la detrazione del 50 per cento farà fallire qualcuno; lo immagino. Non so quanto costeranno i crediti formativi, ma credo qualche centinaia di milioni. Vorrei anche che ciò fosse riportato nelle giuste dimensioni della spesa.

Vorrei rivolgere una battuta all'onorevole Burtone; non vorremmo passare, in merito alle sue affermazioni, dal catastrofismo alla lettura e alla previsione del futuro. Vi è già chi ci pensa: i maghi che sono già un disastro nazionale per ciò che hanno provocato.

PRESIDENTE. Però, hanno molto successo in questo momento.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Sì, ne sono consapevole, lo hanno parecchio.

Anche sui ticket e le risorse finanziarie, ci dimentichiamo che l'8 agosto del 2001 è stato siglato un accordo nazionale approvato all'unanimità da tutte le regioni, in base al quale è stato stabilito un tetto di spesa (all'interno del patto di stabilità) che prevedeva il trasferimento di risorse finanziarie per il 2001, 2002 e così seguendo, con assunzione di responsabilità da parte di tutti.

Per consentire gli investimenti, lo Stato provvede al trasferimento dei fondi, ma ad una condizione: l'assunzione di responsabilità e l'impegno della regione, nel caso avessero superato il tetto delle spese stabilite, concordate in sede di concertazione, di far fronte al pagamento. Quando si parla di ticket, non vorrei che all'esterno apparisse come una sorta di imposizione da parte di qualcuno. Le ragioni si sono assunte determinate responsabilità per le risorse precedentemente stabilite, ma spesso si trovano di fronte a risorse finanziarie che probabilmente non riescono a controllare; il controllo della spesa sanitaria e quella farmaceutica spetta alle regioni, tant'è vero che relativamente alla legge n. 405 del 2001, tutti abbiamo approvato l'articolo 11 relativo all'istituzione del famoso osservatorio, per consentire il monitoraggio della spesa sanitaria *tout court*, in particolare quella farmaceutica.

Se le regioni poi non sono in grado, con propria responsabilità, di calmierare le spese farmaceutiche, dovranno imporre ticket, ma è una loro scelta. Questo, infatti, era l'impegno assunto l'8 agosto del 2001.

Quanto al federalismo, onorevole Burtone, mi includo tra coloro — spero che siamo tanti — che ritengono non debba essere a due velocità, ma a tre o a quattro e si rischia che possa essere a 21 velocità. Dovremmo, quindi, tornare a discutere in questa sede, non solo in Commissione, del rapporto del federalismo sull'organizzazione della spesa dell'Italia, nel pieno rispetto di ciò che è accaduto con il referendum confermativo, in riferimento al titolo V della Carta costituzionale.

La sensazione è che dobbiamo fare in modo che vari soggetti, a livello regionale e nazionale, discutano in maniera seria sui livelli essenziali di assistenza (LEA). Lei sa, onorevole Burtone, che, al riguardo, alcune regioni stanno procedendo in un modo, mentre altre in un altro. In alcune regioni qualche prestazione, prevista dai livelli essenziali di assistenza, è ammessa, mentre in altre non è consentita. Ciò ci preoccupa perché i LEA sono stati approvati dal Parlamento; abbiamo approvato in Commissione una risoluzione che procedeva in questo senso ed anche il Senato ne ha approvata una la settimana scorsa. Attenzione quindi! Dobbiamo tornare a discutere su tale questione e spero che, in sede di monitoraggio (che effettueremo insieme con l'Osservatorio), sia data la possibilità di evitare che il servizio sanitario nazionale sia messo da parte per il fatto che esisteranno 21 sanità regionali o 21 prontuari terapeutici regionali.

Quanto ai medici di famiglia — è l'ultima considerazione —, a proposito di catastrofismo, non mi sembra che i medici di famiglia, per le dichiarazioni che ho ascoltato, si pongano dall'altra parte. Mi sembra che essi abbiano sottoscritto gli accordi con il Governo e compreso l'importanza che attribuiamo ad un diverso progetto sul quale discuteremo — mi auguro — molto in questa sede, tant'è vero che il futuro provvedimento che riguarderà il nuovo progetto sanitario non passerà attraverso un disegno di legge, ma attraverso un progetto di legge perché dovrà essere condiviso il più possibile da tutti.

Mi sembra che, al riguardo, i medici di famiglia, fino ad oggi, abbiano dato un segno estremamente positivo di grande attesa e di grande disponibilità.

Pertanto, concludendo sia sulla vicenda della composizione delle ECM, sia sulla vicenda della detraibilità delle spese sostenute, per quanto concerne l'intero capitolo delle medesime, mi riservo di fornire all'Assemblea ulteriori osservazioni da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 13,25.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2002.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha concordato il seguente calendario dei lavori per il mese di marzo 2002:

Lunedì 4 marzo (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna):

Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:

disegno di legge n. 2032 — Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (*collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002*);

proposta di legge n. 1186 — Organi collegiali della scuola.

Discussione congiunta sulle linee generali delle proposte di legge:

n. 154 e abbinate — Istituzione della provincia Monza-Brianza;

n. 518 — Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani;

n. 900 e abbinate — Istituzione della provincia di Fermo.

Martedì 5 (antimeridiana) e mercoledì 6 marzo (ore 16-18):

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Martedì 5 (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) e mercoledì 6 marzo (antimeridiana) (con votazioni):

Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2319 — Conversione in legge del decreto-legge in materia di sanità e ordinamenti didattici universitari (decreto-legge n. 8 del 2002) *(da inviare al Senato — scadenza: 12 aprile 2002);*

Seguito dell'esame dei progetti di legge costituzionale n. 1583 e abbinati — Modifica all'articolo 51 della Costituzione;

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 1186 — Organi collegiali della scuola.

Mercoledì 6 (ore 18-21) e giovedì 7 marzo (antimeridiana ed eventualmente pomeridiana) (con votazioni):

Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2032 — Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti *(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002).*

Giovedì 7 marzo (pomeridiana, al termine delle votazioni):

Svolgimento di interpellanze urgenti.

Venerdì 8 marzo (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali delle proposte di legge costituzionale n. 750 e abbinata — Modifica all'articolo 12 della Costituzione *(ove concluso dalla Commissione).*

Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 2026 — Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso *(ove concluso dalla Commissione).*

Lunedì 11 marzo (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna):

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge:

n. 2122-bis — Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione *(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002);*

n. 2122-ter — Disposizioni in materia di agricoltura *(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002).*

Martedì 12 (antimeridiana) e mercoledì 13 marzo (ore 16-18):

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Martedì 12 marzo (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni):

Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2032 — Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti *(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002).*

Mercoledì 13 (antimeridiana e 18-21, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 14 marzo (antimeridiana ed eventualmente pomeridiana) (con votazioni):

Votazione finale del disegno di legge n. 2032 — Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti *(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002).*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

n. 2122-bis — Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione *(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002);*

n. 2122-ter — Disposizioni in materia di agricoltura *(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002);*

Seguito dell'esame delle proposte di legge costituzionale n. 750 e abbinata — Modifica all'articolo 12 della Costituzione *(ove concluso dalla Commissione);*

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 2026 – Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso (*ove concluso dalla Commissione*);

Eventuale seguito degli argomenti previsti nel calendario e non conclusi.

Giovedì 14 marzo (pomeridiana, al termine delle votazioni):

Svolgimento di interpellanze urgenti.

Lunedì 18 marzo (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna):

Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:

disegno di legge S. 1064 – Conversione in legge del decreto-legge sul settore zootecnico (decreto-legge n. 4 del 2002) (*ove trasmesso dal Senato – scadenza: 29 marzo 2002*);

proposte di legge n. 47 e abbinate – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

proposte di legge n. 1108 e abbinate – Stato giuridico e trattamento economico dei militari in missione all'estero;

proposta di legge n. 388 – Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali (*ove concluso dalla Commissione*).

Martedì 19 marzo (ore 11,30 e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni):

Esame di questioni pregiudiziali e sospensive sul disegno di legge n. 2356 – Modifiche alla legge sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (*urgenza*);

Discussione sulle linee generali ed eventuale seguito dell'esame del disegno di legge n. 2356 – Modifiche alla legge sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (*urgenza*).

Mercoledì 20 e giovedì 21 marzo (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 22 marzo) (con votazioni):

Seguito dell'esame dei progetti di legge:

disegno di legge n. 2356 – Modifiche alla legge sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (*urgenza*);

disegno di legge S. 1064 – Conversione in legge del decreto-legge sul settore zootecnico (decreto-legge n. 4 del 2002) (*ove trasmesso dal Senato – scadenza: 29 marzo 2002*);

proposte di legge n. 1108 e abbinate – Stato giuridico e trattamento economico dei militari in missione all'estero;

proposte di legge n. 47 e abbinate – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

proposta di legge n. 388 – Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali (*ove concluso dalla Commissione*).

Eventuale seguito degli argomenti previsti nel calendario e non conclusi.

Il mercoledì, dalle 15 alle 16, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Il Presidente si riserva d'iscrivere progetti di legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.

Il Presidente si riserva di disporre prolungamenti delle sedute in relazione all'andamento dell'esame degli argomenti iscritti nel calendario.

La Conferenza dei presidenti di gruppo ha unanimemente deliberato che in Assemblea il termine per la conclusione dell'esame del disegno di legge collegato in materia di infrastrutture sia differito alla seduta antimeridiana di mercoledì 13 marzo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al suddetto disegno di legge è stabilito alle ore 14 di martedì 5 marzo.

La Camera sospenderà i propri lavori da lunedì 25 marzo a lunedì 1° aprile, ove sia stato concluso l'esame dei disegni di legge di conversione, dei disegni di legge collegati e dei progetti di legge per i quali è già stata deliberata l'urgenza. In caso contrario, i lavori dell'Assemblea proseguiranno, con votazioni, nei giorni di lunedì 25, martedì 26 ed eventualmente mercoledì 27 marzo.

Il Presidente si riserva di convocare, d'intesa con il Presidente del Senato, il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

La ripartizione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori è pubblicata in calce al Resoconto stenografico della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 4 marzo 2002, alle 15:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (2032-A).

— *Relatori:* Stradella (*per la VIII Commissione*) e Bornacin (*per la IX Commissione*), *per la maggioranza*; Albonetti, *di minoranza*.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

GRIGNAFFINI ed altri *: Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia (1186-A);

e delle abbinare proposte di legge: ANGELA NAPOLI; GAMBALE ed altri; ADORNATO ed altri; TITTI DE SIMONE (774-1954-2010-2221).

— *Relatori:* Bianchi Clerici, *per la maggioranza*; Capitelli e Titti De Simone, *di minoranza*.

**I firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge.*

3. — *Discussione congiunta delle proposte di legge:*

Testo unificato delle proposte di legge: BOSSI; SCHMIDT ed altri: Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (*Articolo 107, comma 3, del Regolamento*) (154-1196);

SINISI e NICOLA ROSSI: Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (*Articolo 107, comma 3, del Regolamento*) (518);

Testo unificato delle proposte di legge: TANONI; ZAMA: Istituzione della provincia di Fermo (*Articolo 107, comma 3, del Regolamento*) (900-1126).

— *Relatore:* Schmidt.

La seduta termina alle 13,30.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 28 febbraio 2002, a pagina 79, seconda colonna, alla quarantacinquesima riga dopo la parola « ringraziare » si intendono inserite le parole « lei e ».

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI IN CALENDARIO

DDL 2032 – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(Collegato alla manovra finanziaria)

Tempo complessivo: 21 ore e 50 minuti, di cui:

- Discussione generale: 9 ore e 15 minuti;
- Seguito esame: 12 ore e 35 minuti.

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
RELATORI PER LA MAGGIORANZA	40 minuti	40 minuti
Relatore di minoranza	20 minuti	20 minuti
Governo	30 minuti	40 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti	15 minuti
Tempi tecnici		1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 15 minuti <i>(con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>	1 ora e 35 minuti <i>(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
Gruppi	5 ore e 10 minuti	6 ore e 15 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>40 minuti</i>	<i>1 ora e 4 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>1 ora e 17 minuti</i>	<i>1 ora e 34 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>36 minuti</i>	<i>45 minuti</i>
<i>Margherita, DL–l’Ulivo</i>	<i>58 minuti</i>	<i>1 ora e 12 minuti</i>
<i>UDC (CCD-CDU)</i>	<i>33 minuti</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>32 minuti</i>	<i>28 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>34 minuti</i>	<i>41 minuti</i>
Gruppo misto	1 ora e 10 minuti	1 ora e 20 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>21 minuti</i>	<i>24 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>19 minuti</i>	<i>21 minuti</i>
<i>Verdi–l’Ulivo</i>	<i>14 minuti</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>10 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>6 minuti</i>	<i>7 minuti</i>

PDL N. 1186 E ABB. — ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA.

Tempo complessivo: 18 ore e 40 minuti, di cui:

- Discussione generale: 8 ore e 45 minuti;
- Seguito esame: 9 ore e 55 minuti.

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
RELATORE PER LA MAGGIORANZA	20 minuti	20 minuti
Relatori di minoranza	20 minuti	20 minuti
Governo	20 minuti	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti	10 minuti
Tempi tecnici		1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)	1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore e 15 minuti	5 ore
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 2 minuti</i>	<i>1 ora e 8 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>56 minuti</i>	<i>57 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>48 minuti</i>	<i>47 minuti</i>
<i>Margherita, DL–l’Ulivo</i>	<i>45 minuti</i>	<i>43 minuti</i>
<i>UDC (CCD–CDU)</i>	<i>37 minuti</i>	<i>32 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>35 minuti</i>	<i>29 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>32 minuti</i>	<i>24 minuti</i>
Gruppo misto	1 ora	1 ora
<i>Comunisti italiani</i>	<i>18 minuti</i>	<i>18 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>16 minuti</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Verdi–l’Ulivo</i>	<i>12 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>9 minuti</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>5 minuti</i>	<i>5 minuti</i>

**PDL N. 154 E ABB. — PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA, N. 518 — PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-
TRANI, E N. 900 E ABB. — PROVINCIA DI FERMO**

Discussione generale congiunta: 6 ore e 10 minuti

	<i>Discussione generale</i>
Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	3 ore e 55 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>38 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra-l'Ulivo</i>	<i>36 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>34 minuti</i>
<i>Margherita, DL-l'Ulivo</i>	<i>34 minuti</i>
<i>UDC (CCD-CDU)</i>	<i>32 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>30 minuti</i>
Gruppo misto	30 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Verdi-l'Ulivo</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>3 minuti</i>

DDL COST. 750 E ABB. — MODIFICA ALL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE

Tempo complessivo: 12 ore e 15 minuti, di cui:

- discussione generale: 7 ore e 45 minuti;
- seguito esame: 4 ore e 30 minuti.

	<i>Seguito esame</i>
Relatore	15 minuti
Governo	15 minuti

Richiami al regolamento	10 minuti
Tempi tecnici	30 minuti
Interventi a titolo personale	35 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	2 ore e 15 minuti
<i>Forza Italia</i>	23 minuti
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	35 minuti
<i>Alleanza nazionale</i>	16 minuti
<i>Margherita, DL–l’Ulivo</i>	26 minuti
<i>UDC (CCD–CDU)</i>	11 minuti
<i>Lega Nord Padania</i>	10 minuti
<i>Rifondazione comunista</i>	14 minuti
Gruppo misto	30 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	9 minuti
<i>Socialisti democratici italiani</i>	8 minuti
<i>Verdi–l’Ulivo</i>	6 minuti
<i>Minoranze linguistiche</i>	4 minuti
<i>Nuovo PSI</i>	3 minuti

PDL COST. 750 E ABB. – MODIFICA ALL’ARTICOLO 12 DELLA COSTITUZIONE

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

- discussione generale: 7 ore e 35 minuti;
- seguito esame: 4 ore e 25 minuti.

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	25 minuti	15 minuti
Governo	25 minuti	15 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti	10 minuti
Tempi tecnici		30 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)	35 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi	4 ore e 50 minuti	2 ore e 10 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>55 minuti</i>	<i>30 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>49 minuti</i>	<i>25 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>44 minuti</i>	<i>20 minuti</i>
<i>Margherita, DL–l’Ulivo</i>	<i>42 minuti</i>	<i>19 minuti</i>
<i>UDC (CCD–CDU)</i>	<i>36 minuti</i>	<i>14 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>33 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>31 minuti</i>	<i>10 minuti</i>
Gruppo misto	<i>35 minuti</i>	<i>30 minuti</i>
<i>Comunisti italiani</i>	<i>10 minuti</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>9 minuti</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Verdi–l’Ulivo</i>	<i>7 minuti</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>5 minuti</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>4 minuti</i>	<i>3 minuti</i>

PDL 2026 – OMISSIONE DI SOCCORSO

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

- Discussione generale: 6 ore e 50 minuti;
- Seguito esame: 5 ore e 10 minuti

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	25 minuti	20 minuti
Governo	25 minuti	20 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti	10 minuti
Tempi tecnici		35 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)	35 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	4 ore e 5 minuti	2 ore e 30 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>41 minuti</i>	<i>33 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>38 minuti</i>	<i>28 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>36 minuti</i>	<i>24 minuti</i>
<i>Margherita, DL–l’Ulivo</i>	<i>35 minuti</i>	<i>22 minuti</i>

<i>UDC (CCD-CDU)</i>	<i>32 minuti</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>32 minuti</i>	<i>15 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>31 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
Gruppo misto	<i>50 minuti</i>	<i>40 minuti</i>
<i>Comunisti italiani</i>	<i>15 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>13 minuti</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Verdi-l'Ulivo</i>	<i>11 minuti</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>7 minuti</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>4 minuti</i>	<i>4 minuti</i>

DDL 2122-bis – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*(Collegato alla manovra finanziaria)*

Tempo complessivo: 20 ore, di cui:

- Discussione generale: 8 ore e 25 minuti;
- Seguito esame: 11 ore e 35 minuti.

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	30 minuti	30 minuti
Governo	30 minuti	30 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti	10 minuti
Tempi tecnici		1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 15 minuti <i>(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>	1 ora e 35 minuti <i>(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
Gruppi	5 ore	6 ore e 10 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>38 minuti</i>	<i>1 ora e 3 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra-l'Ulivo</i>	<i>1 ora e 14 minuti</i>	<i>1 ora e 34 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>34 minuti</i>	<i>45 minuti</i>
<i>Margherita, DL-l'Ulivo</i>	<i>57 minuti</i>	<i>1 ora e 11 minuti</i>
<i>UDC (CCD-CDU)</i>	<i>32 minuti</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>31 minuti</i>	<i>28 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>34 minuti</i>	<i>38 minuti</i>

Gruppo misto	<i>1 ora</i>	<i>1 ora e 10 minuti</i>
<i>Comunisti italiani</i>	<i>18 minuti</i>	<i>21 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>16 minuti</i>	<i>19 minuti</i>
<i>Verdi-l'Ulivo</i>	<i>12 minuti</i>	<i>14 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>9 minuti</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>5 minuti</i>	<i>6 minuti</i>

DDL 2122-TER – AGRICOLTURA*(Collegato alla manovra finanziaria)*

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:

- Discussione generale: 7 ore e 25 minuti;
- Seguito esame: 5 ore e 35 minuti

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	20 minuti	20 minuti
Governo	20 minuti	20 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti	10 minuti
Tempi tecnici		45 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 10 minuti <i>(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>	40 minuti <i>(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
Gruppi	4 ore e 45 minuti	2 ore e 50 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>34 minuti</i>	<i>29 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra-l'Ulivo</i>	<i>1 ora e 9 minuti</i>	<i>43 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>32 minuti</i>	<i>20 minuti</i>
<i>Margherita, DL-l'Ulivo</i>	<i>54 minuti</i>	<i>33 minuti</i>
<i>UDC (CCD-CDU)</i>	<i>32 minuti</i>	<i>14 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>31 minuti</i>	<i>13 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>33 minuti</i>	<i>18 minuti</i>
Gruppo misto	45 minuti	30 minuti

<i>Comunisti italiani</i>	<i>13 minuti</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>12 minuti</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Verdi-l'Ulivo</i>	<i>9 minuti</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>7 minuti</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>4 minuti</i>	<i>3 minuti</i>

PDL 47 E ABB. — PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Tempo complessivo: 21 ore, di cui:

- Discussione generale: 9 ore e 20 minuti;
- Seguito esame: 11 ore e 40 minuti.

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	30 minuti	30 minuti
Governo	30 minuti	30 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti	20 minuti
Tempi tecnici		1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)	1 ora e 30 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore e 45 minuti	6 ore e 10 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 11 minuti</i>	<i>1 ora e 24 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra-l'Ulivo</i>	<i>1 ora e 2 minuti</i>	<i>1 ora e 10 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>53 minuti</i>	<i>58 minuti</i>
<i>Margherita, DL-l'Ulivo</i>	<i>50 minuti</i>	<i>53 minuti</i>
<i>UDC (CCD-CDU)</i>	<i>39 minuti</i>	<i>39 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>37 minuti</i>	<i>36 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>33 minuti</i>	<i>30 minuti</i>
Gruppo misto	1 ora	1 ora e 10 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>18 minuti</i>	<i>21 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>16 minuti</i>	<i>19 minuti</i>
<i>Verdi-l'Ulivo</i>	<i>12 minuti</i>	<i>14 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>9 minuti</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>5 minuti</i>	<i>6 minuti</i>

PDL N. 1108 E ABB. — MILITARI IN MISSIONE ALL'ESTERO

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

- Discussione generale: 7 ore e 30 minuti;
- Seguito esame: 7 ore e 30 minuti.

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	25 minuti	25 minuti
Governo	25 minuti	25 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti	10 minuti
Tempi tecnici		45 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)	1 ora (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	4 ore e 40 minuti	4 ore
<i>Forza Italia</i>	<i>51 minuti</i>	<i>54 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>46 minuti</i>	<i>46 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>42 minuti</i>	<i>38 minuti</i>
<i>Margherita, DL–l'Ulivo</i>	<i>40 minuti</i>	<i>35 minuti</i>
<i>UDC (CCD–CDU)</i>	<i>36 minuti</i>	<i>25 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>34 minuti</i>	<i>23 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>31 minuti</i>	<i>19 minuti</i>
Gruppo misto	45 minuti	45 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>13 minuti</i>	<i>13 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>12 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Verdi–l'Ulivo</i>	<i>9 minuti</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>7 minuti</i>	<i>7 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>4 minuti</i>	<i>4 minuti</i>

PDL N. 338 — ORATORI PARROCCHIALI

Tempo complessivo: 11 ore e 25 minuti, di cui:

- Discussione generale: 6 ore e 10 minuti;
- Seguito esame: 5 ore e 15 minuti

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	20 minuti	15 minuti
Governo	20 minuti	15 minuti

Richiami al regolamento	5 minuti	10 minuti
Tempi tecnici		30 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)	40 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	3 ore e 55 minuti	2 ore e 45 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>38 minuti</i>	<i>37 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra-I'Ulivo</i>	<i>36 minuti</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>34 minuti</i>	<i>26 minuti</i>
<i>Margherita, DL-I'Ulivo</i>	<i>34 minuti</i>	<i>24 minuti</i>
<i>UDC (CCD-CDU)</i>	<i>32 minuti</i>	<i>18 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>31 minuti</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>30 minuti</i>	<i>14 minuti</i>
Gruppo misto	30 minuti	40 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>9 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>8 minuti</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Verdi-I'Ulivo</i>	<i>6 minuti</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>3 minuti</i>	<i>4 minuti</i>

DDL 2356 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Tempo complessivo: 21 ore, di cui:

- Discussione generale: 8 ore e 45 minuti;
- Seguito esame: 12 ore e 15 minuti.

	<i>Discussione generale</i>	<i>Seguito esame</i>
Relatore	30 minuti	40 minuti
Governo	30 minuti	40 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti	15 minuti
Tempi tecnici		1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)	1 ora e 35 minuti (con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi	5 ore e 10 minuti	6 ore e 15 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>40 minuti</i>	<i>1 ora e 4 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>1 ora e 17 minuti</i>	<i>1 ora e 34 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>35 minuti</i>	<i>45 minuti</i>
<i>Margherita, DL–l’Ulivo</i>	<i>59 minuti</i>	<i>1 ora e 12 minuti</i>
<i>UDC (CCD–CDU)</i>	<i>33 minuti</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>32 minuti</i>	<i>28 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>34 minuti</i>	<i>41 minuti</i>
Gruppo misto	1 ora e 10 minuti	1 ora e 20 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>21 minuti</i>	<i>24 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>19 minuti</i>	<i>21 minuti</i>
<i>Verdi–l’Ulivo</i>	<i>14 minuti</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>10 minuti</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>6 minuti</i>	<i>7 minuti</i>

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 18,15.